SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 102

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 4 maggio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1a Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2a Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3a Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4a Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Ministero della sanità

Ministero della difesa

Ministero per le politiche agricole

99A3435

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 26 aprile 1999.

Revoca della somma di L. 55.082.990 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2183/FPC del 4 dicembre 1991, concernente interventi urgenti per fronteggiare i danni causati dal maltempo dal giugno 1990 al gennaio 1991 nella regione Sardegna e revoca della somma di L. 24.932.340 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1956/FPC del 22 giugno 1990, concernente disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Veneto. (Ordinanza n. 2979).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle relative all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui all'art. 8, del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze dal Ministro per coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2183/FPC del 4 dicembre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 287 del 7 dicembre 1991 con la quale è stata disposta l'erogazione alla regione Sardegna della somma complessiva di L. 4.500.000.000 per l'attuazione degli interventi urgenti per fronteggiare i danni causati dal maltempo dal giugno 1990 al gennaio 1991.

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1956/FPC del 22 giugno 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 153 del 3 luglio 1990, con la quale è stata disposta l'erogazione alla regione Veneto della somma complessiva di L. 8.160.000.000 per la realizzazione di interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica;

Viste le note n. 2967 del 4 marzo 1999, con la quale la regione Sardegna dichiara un importo disponibile per lavori ultimati e collaudati di L. 55.082.990 a valere sulla predetta somma di L. 4.500.000.000 e n. 469/1998/321.40 del 9 febbraio 1999, con la quale la regione Veneto dichiara un'economia di L. 24.932.340 a valere sulla predetta somma di L. 8.160.000.000;

Considerato che tali somme risultano tuttora disponibili sui capitoli 7595 e 7582 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 55.082.990 erogata alla regione Sardegna con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2183/FPC del 4 dicembre 1991 e la somma di L. 24.932.340 erogata alla regione Veneto con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1956/FPC del 22 giugno 1990.

2. Le somme di cui al comma precedente saranno utilizzate ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 1999

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

99A3440

ORDINANZA 27 aprile 1999.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi franosi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle province di Salerno, Avellino, Caserta nonché altre misure urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 2980).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 1997 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle regioni Marche ed Umbria colpito dall'evento sismico iniziato il 26 settembre 1997;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 1998, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Salerno, Avellino e Caserta colpito dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali con conseguenti dissesti idrogeologici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 giugno 1998 concernente la proroga dello stato di emergenza per gli eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Campania, Lombardia, Toscana, Veneto ed Umbria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° ottobre 1998, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Imperia per gli eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 27 settembre al 1° ottobre 1998;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 febbraio 1999, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della città di Roma e provincia in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale e di protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 2477 del 19 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 281 del 30 novembre 1996;

Vista l'ordinanza n. 2508 del 22 febbraio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 1997;

Vista l'ordinanza n. 2544 del 27 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 76 del 2 aprile 1997;

Vista l'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228 del 30 settembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2741 del 30 gennaio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 30 del 6 febbraio 1998;

Vista l'ordinanza n. 2742 del 6 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 10 febbraio 1998;

Vista l'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998;

Vista l'ordinanza n. 2789 del 15 giugno 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 19 giugno 1998;

Vista l'ordinanza n. 2794 del 27 giugno 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 1998;

Vista l'ordinanza n. 2804 del 3 luglio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 dell'11 luglio 1998;

Vista l'ordinanza n. 2854 del 1° ottobre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 9 ottobre 1998;

Vista l'ordinanza n. 2863 dell'8 ottobre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1998;

Vista l'ordinanza n. 2887 del 30 novembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 286 del 7 dicembre 1998;

Vista l'ordinanza n. 2947 del 24 febbraio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 50 del 2 marzo 1999;

Considerato che nei territori colpiti da calamità naturali vi è la necessità inderogabile di adottare ulteriori misure straordinarie per favorire il superamento della fase di emergenza;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Sentita la regione Campania;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le attività connesse alla realizzazione degli interventi previsti dal piano di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998 i cui progetti definitivi o esecutivi non sono ancora stati affidati o approvati dal commissario delegato, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, lo stesso si avvale per gli aspetti operativi di sorveglianza, e per assicurare le funzioni di ingegnere capo dei lavori, con riferimento a specifici ambiti territoriali di intervento e tipologie di opere, oltre che della propria struttura anche del provveditorato regionale per le opere pubbliche, degli uffici regionali del genio civile competenti e degli enti locali tenuto conto delle indicazioni del comitato di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2787/1998.

2. Il commissario delegato assicura, alle amministrazioni di cui al comma 1, il necessario supporto per la fornitura di servizi di ingegneria e informatici comprensivi anche delle indagini geotecniche, prove di laboratorio e rilievi aerofotogrammetici e topografici, per la progettazione, la direzione dei lavori, la valutazione di congruità tecnico-economica, gli studi di impatto ambientale e ogni altra attività tecnico-amministrativa accessoria. A tal fine il commissario delegato provvede entro il 15 maggio 1999:

a) a definire, per uno stesso ambito territoriale e/o bacino idrografico, l'elenco degli interventi previsti dal piano per i quali non sono state ancora avviate le attività progettuali o conferiti gli incarichi relativi ai progetti definitivi ed esecutivi, in modo da costituire pacchetti di interventi omogenei ed interconnessi per i quali conferire gli incarichi ai soggetti e con le modalità indicate al successivo punto *c)*;

b) a definire, in relazione all'utilizzo dei fondi comunitari, i tempi di attuazione delle attività di cui al punto *a)* prevedendo anche gli interventi per i quali possono essere assunte obbligazioni contrattualmente vincolanti entro il 31 dicembre 1999;

c) affidare gli incarichi di cui al precedente punto *a)*, mediante trattativa privata a mezzo gara informale fra almeno cinque soggetti scelti fra quelli di cui all'art. 6, comma 2, lettere *d), e), f)* e *g),* della legge 18 novembre 1998, n. 415, sulla base di documentata esperienza nel settore degli interventi da progettare. I soggetti di cui sopra debbono possedere i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 6 della legge n. 415/1988.

3. Le amministrazioni di cui al comma 1 si avvalgono per l'espletamento dei compiti loro assegnati dal commissario oltre che dei servizi di cui al comma 2 anche del Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche (G.N.D.C.I.) del C.N.R., con particolare riferimento alle unità operative dell'Università di Salerno, che assicura le seguenti attività:

a) monitoraggio dei versanti finalizzato alla eventuale revisione della soglia pluviometrica per definire le azioni previste dal piano di emergenza;

b) riperimetrazione delle aree a rischio tenuto conto degli effetti delle opere realizzate, con individuazione degli edifici da delocalizzare;

c) verifiche delle soluzioni progettuali o di tipologie di interventi sui versanti a mezzo modelli matematici o fisici effettuati avvalendosi di laboratori universitari specializzati e/o privati;

d) consulenza specialistica sulle indagini e sui progetti da redigere di cui al comma 2, lettera *a).*

Il Sottosegretario di Stato alla protezione civile, su proposta del Presidente del G.N.D.C.I., corredata da un programma delle attività, individua la composizione del nucleo di esperti da utilizzare per le diverse attività sopraindicate. Il Dipartimento della protezione civile provvede a perfezionare e disciplinare i rapporti con il G.N.D.C.I., per le finalità suddette al quale è corrisposto per tutte le attività sopraindicate un compenso complessivo pari all'1 per cento dell'importo dei lavori oltre all'IVA se dovuta, e agli oneri relativi ai monitoraggi e alle prove su modello fisico, definendo anche modalità e tempi di erogazione del compenso. Al relativo onere si fa fronte con i fondi assegnati al commissario delegato di cui all'art. 23 dell'ordinanza n. 2787/1998. Il commissario delegato provvede alla liquidazione di compensi.

4. Per la prosecuzione delle attività dei presidi territoriali di cui all'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 2787/1998, e all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 2789/1998 l'unità operativa del G.N.D.C. presso l'Università di Salerno è autorizzata a rinnovare o stipulare contratti con le procedure di cui ai medesimi articoli, per un numero massimo di 25 unità e fino al 31 dicembre 1999. L'attività di presidio dovrà essere svolta in stretto coordinamento, quanto per gli aspetti operativi con l'ingegnere delegato di cui all'art. 6, comma 3, dell'ordinanza n. 2863/1998 e con il comitato tecnico-scientifico e per gli aspetti scientifici e progettuali con il nucleo di esperti del G.N.D.C. di cui al precedente comma 3. Per l'attività di cui al presente comma è assegnata all'Università di Salerno un ulteriore stanziamento di lire 1,300 milioni.

5. Per tutti i compiti affidatigli il commissario delegato è coadiuvato da un comitato tecnico-scientifico composto da 10 esperti, nominati d'intesa con il Sottosegretario di Stato per il coordinamento della protezione civile, con compiti consultivi, di in dirizzo progettuale, tecnico-amministrativo, e di coordinamento e controllo delle attività progettuali. Il comitato esprime parere sui progetti di cui al precedente commi 1 e 2. Per i compiti di indirizzo e coordinamento generale

delle progettazioni il comitato provvede, per gli interventi tecnicamente più complessi e tipologicamente significativi, ove necessario, anche alla redazione di schemi progettuali preliminari, alla progettazione preliminare di elementi tipologici o alla redazione di specifiche tecniche ed elaborati amministrativi tipo da trasferire ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, e al nucleo di esperti di cui al precedente comma 3 per lo sviluppo delle successive fasi di indagine e progettazioni. Al comitato partecipano per assicurare la continuità dei compiti istruttori, su invito del Presidente, i rappresentanti delle amministrazioni che già facevano parte del gruppo di lavoro di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 2787/1998. Il commissario determina i compensi da corrispondere ed assicura il rimborso delle spese sostenute per le attività progettuali con oneri a carico dei fondi di cui all'art. 23 dell'ordinanza n. 2787/1998. Il comma 2 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 2863/1998 è soppresso.

6. Il comitato di cui al comma precedente provvede altresì:

a) ad esprimere parere anche sui progetti esecutivi acquisiti dal commissario ai sensi dell'art. 19, lettera *b),* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni qualora comportino adeguamenti tecnico-economici sostanziali rispetto al progetto definitivo posto a base d'affidamento che non rientrino nei limiti di quanto previsto dall'art. 25 della citata legge n. 109/1994. Qualora le varianti rientrino nei limiti di cui al citato art. 25 della legge n. 109/1994, il parere è dato dall'amministrazione responsabile della sorveglianza sentito l'ingegnere capo dei lavori. Il commissario adotta in ciascuno dei casi sopraindicati il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo e di affidamento definitivo dei lavori e assume l'eventuale maggiore impegno di spesa. Nel caso di non approvazione motivata del progetto esecutivo non si procede all'affidamento definitivo dei lavori;

b) ad esprimere parere sulle perizie di variante relative ai lavori appaltati qualora l'importo suppletivo ecceda il 20 per cento dell'importo netto dei lavori. Il commissario delegato adotta il provvedimento di approvazione della perizia e del maggiore impegno di spesa e provvede all'affidamento dei maggiori lavori. Nei casi previsti dall'art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, le perizie sono approvate dall'amministrazione responsabile della sorveglianza su parere dell'ingegnere capo dei lavori e il commissario delegato provvede a rideterminare il quadro di spesa. Nei casi in cui l'importo supplivo ecceda l'impegno di spesa già assunto dal commissario e sia contenuto entro il 20 per cento dell'importo netto dei lavori, le perizie previo parere dell'ingegnere capo e istruttoria dell'amministrazione responsabile della sorveglianza, sono approvate dal commissario delegato, il quale assume anche il maggiore impegno di spesa e provvede all'affidamento dei maggiori lavori.

7. Il commissario delegato, o l'amministrazione pubblica che opera come soggetto attuatore, qualora sia necessaria l'acquisizione di una molteplicità di pareri approva i progetti previa conferenza di servizi da attuarsi entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. Il commissario delegato o il soggetto attuatore può comunque assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento. Nel caso di motivato dissenso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione del commissario delegato o del soggetto attuatore è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi entro sette giorni dalla richiesta. Avvalendosi delle deroghe di cui al successivo art. 3 l'approvazione dei progetti da parte del commissario, in conseguenza degli esiti della conferenza dei servizi, avviene anche per la variante agli strumenti urbanistici vigenti e per la conseguente applicazione di vincoli, anche temporanei di salvaguardia.

8. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti nel piano che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

9. All'affidamento dei lavori provvede il commissario delegato o l'amministrazione pubblica che opera come soggetto attuatore a trattativa privata mediante gara informale, invitando un numero di ditte, non inferiore a quindici, aventi requisiti di legge, e capacità tecnica e operativa tale da assicurare, anche attraverso lavoro notturno e festivo, tempi rapidi per la realizzazione delle opere.

10. Ad assicurare il controllo e la vigilanza sull'insieme delle attività svolte dai soggetti di cui al precedente comma 2, lettere *a)* e *c),* provvede la commissione di alta vigilanza già costituita ai sensi dell'art. 5, comma 6, dell'ordinanza n. 2787/1998. La commissione è integrata da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile e da un rappresentante del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato che svolgono funzioni di segreteria, alla cui nomina provvede il Sottosegretario di Stato per il coordina-

mento della protezione civile che stabilisce anche il relativo compenso che graverà sulle disponibilità di cui all'art. 23 dell'ordinanza n. 2787/1998 e successive modifiche e integrazioni.

11. Alla nomina delle commissioni di collaudo tecnico-amministrativo, composte da tre membri, provvede il commissario delegato. Il Dipartimento della protezione civile designa il presidente. Alla liquidazione del compenso spettante ai collaudatori, calcolato ai sensi dell'ordinanza n. 2029/FPC del 30 ottobre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 262 del 9 novembre 1990, provvede il soggetto attuatore dei lavori.

12. L'art. 5 dell'ordinanza n. 2787/1998 è abrogato e sostituito dal presente articolo. Sono fatti salvi gli effetti prodotti alla data della presente ordinanza.

13. Nei casi in cui la linea della perimetrazione effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2787/1998 ricade in corrispondenza di un'asse stradale rientrano nell'area perimetrata anche le unità immobiliari poste sul fronte edificato immediatamente esterno alla linea medesima.

Art. 2.

1. Il termine del 31 dicembre 1998 di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 2863 dell'8 ottobre 1998 è prorogato al 31 dicembre 1999 e l'autorizzazione di spesa al Dipartimento della protezione civile di cui allo stesso articolo è aumentata di ulteriori 300 milioni di lire.

2. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 2863 dell'8 ottobre 1998 le parole «quindici unità» sono sostituite con «venticinque unità».

3. Il termine di cui all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza n. 2863 dell'8 ottobre 1998 è prorogato al 30 giugno 1999. I progetti e le perizie sui quali alla predetta data non è stato acquisito il parere del gruppo di lavoro vengono sottoposti all'esame del comitato di cui all'art. 1, comma 4, che assicura le attività residuali del gruppo stesso.

4. All'art. 6, comma 1, dell'ordinanza n. 2863/1998 le lettere *a)* e *b)* sono così modificate:

«*a)* ad esprimere parere sulle perizie di variante relative agli interventi di somma urgenza già ricompresi nel piano stralcio qualora l'importo suppletivo ecceda il 20 per cento dell'importo netto dei lavori appaltati. Il commissario delegato approva la perizia, il maggior impegno di spesa e provvede all'affidamento dei maggiori lavori. Nei casi previsti dall'art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, le perizie sono approvate, su parere dell'ingegnere capo dei lavori, dall'amministrazione responsabile della sorveglianza e il commissario provvede a rideterminare il quadro di spesa. Nei casi in cui l'importo suppletivo dei lavori sia contenuto entro il 20 per cento dell'importo dei lavori appaltati, le perizie, previo parere dell'ingegnere capo dei lavori e istruttoria dell'amministrazione responsabile dell'alta sorveglianza, sono approvate dal commissario delegato che assume il maggior impegno di spesa e provvede all'affidamento dei maggiori lavori;

b) ad esprimere parere sui progetti relativi agli ulteriori interventi previsti dal piano che il commissario delegato individua come prioritari ed urgenti con proprio provvedimento da adottare entro 10 giorni. Il gruppo di lavoro esprime parere anche sui progetti esecutivi acquisiti dal commissario ai sensi dell'art. 19, lettera *b),* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni qualora comportino adeguamenti tecnico economici sostanziali rispetto al progetto definitivo posto a base d'affidamento e che non rientrino nei limiti di quanto previsto dall'art. 25 della citata legge n. 109/1994. Entro i limiti di cui al predetto art. 25 il parere sulle perizie di variante è dato dall'amministrazione responsabile della sorveglianza sentito l'ingegnere capo dei lavori. Il commissario adotta il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo, affidamento definitivo dei lavori e di assunzione dell'eventuale maggior impegno di spesa. Nel caso di non approvazione motivata del progetto esecutivo non si procede all'affidamento definitivo dei lavori».

5. All'art. 6, comma 3, dell'ordinanza n. 2863/1998 dopo le parole «delle strutture tecniche pubbliche e private» vanno aggiunte le seguenti «e dei tecnici dei presidi territoriali» e dopo le parole «l'ingegnere delegato partecipa alle riunioni del gruppo di lavoro di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 2787/1998» vanno aggiunte le seguenti «e del comitato tecnico scientifico di cui al precedente comma 2».

6. All'art. 6, comma 4, dell'ordinanza n. 2863/1998 le parole «lire 300 milioni» sono sostituite con «lire 400 milioni» e «per l'anno 1998» sono sostituite con «per l'anno 1999».

7. La segreteria tecnica del Dipartimento della protezione civile si avvale, ove necessario, per la propria attività, dei servizi di ingegneria ed informatici esterni già utilizzati per gli scopi di cui all'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 2794 del 27 giugno 1998 ferme restando le modalità e i limiti di spesa stabiliti nello stesso articolo. L'onere relativo alla redazione e riproduzione degli elaborati suddetti è a carico del bilancio del Dipartimento della protezione civile.

Art. 3.

1. All'art. 2, comma 5, dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998 dopo le parole «interessate» vanno aggiunte le seguenti «e può avvalersi per il coordinamento delle strutture commissariali anche di liberi professionisti con provata esperienza nell'attività da svolgere il cui compenso viene stabilito dal commissario

medesimo in relazione ai compiti affidati. Il relativo onere grava sui fondi a disposizione del commissario delegato».

2. Il commissario delegato per integrare la propria struttura è altresì autorizzato ad assumere con chiamata diretta con contratto a tempo determinato di tipo privatistico per la durata dell'emergenza complessivamente n. 10 unità di personale tecnico e amministrativo di documentata esperienza in relazione all'attività da svolgere. Il relativo onere grava sui fondi a disposizione del commissario medesimo.

3. Il commissario delegato conferisce per tutte le opere previste dal piano di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2787/1998 e successive rimodulazioni, non ancora appaltate, l'incarico di responsabile della sicurezza di cui alla legge n. 494/1996 ad un unico soggetto dipendente della pubblica amministrazione attribuendo allo stesso una indennità mensile commisurata a 70 ore di lavoro straordinario calcolato sulla base dell'importo orario spettante in relazione alla qualifica di appartenenza.

4. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2863/1998 la parola «e Rocca Piemonte» va sostituita con «Rocca Piemonte e Moschiano».

5. Alle deroghe di cui all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza n. 2787/1998 sono aggiunte le seguenti:

art. 14 del capitolato generale d'appalto del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063;

regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, art. 5;

decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 35, art. 57, comma 4;

legge regione Campania 20 marzo 1982, n. 14 - titolo II, punto 1-7 - allegato direttive parametri di pianificazione;

legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 27, come modificato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 59, comma 4-*quinquies*;

articoli 14 e 34, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni. È inoltre confermata la deroga agli articoli della predetta legge indicati all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza n. 2787/1998 e sue successive modifiche e integrazioni intervenute alla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

6. All'art. 12, comma 1, dell'ordinanza n. 2789/1998 come modificato dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2794/1998 dopo le parole di «Sarno e Quindici» sono aggiunte le parole «di Lauro».

7. Il prefetto di Salerno assicura, previa requisizione dell'area, la realizzazione di un centro di accoglienza per l'emergenza nel comune di Sarno dove ubicare temporaneamente roulottes e containers e realizzare le opere ed i servizi necessari. Il Dipartimento della protezione civile provvede a far redigere a mezzo della segreteria tecnica costituita presso prefettura di Salerno, la relativa progettazione definitiva da porre a base d'appalto avvalendosi di quanto previsto all'art. 2, comma 7. Il prefetto di Salerno provvede ad approvare il progetto di cui sopra e all'appalto dei lavori a trattativa privata, con il sistema di cui all'art. 19, lettera *b),* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, previa gara ufficiosa fra un numero di ditte idonee non inferiore a cinque avvalendosi delle più celeri procedure e delle deroghe di cui all'ordinanza n. 2787/1998 e successive modifiche ed integrazioni. L'onere relativo ai servizi di ingegneria, alla esecuzione dell'intervento, alla direzione lavori, alla gestione dell'area ed alla sua requisizione grava sui fondi assegnati al prefetto di Salerno di cui all'art. 9 dell'ordinanza n. 2787/1998 e successive integrazioni.

Art. 4.

1. Per le finalità di cui all'art. 9 dell'ordinanza n. 2787/1998 e successive modificazioni è assegnata ai prefetti di Salerno e di Avellino l'ulteriore somma di lire 12 miliardi e di lire 1,5 miliardi.

2. Per l'attuazione del disposto di cui all'art. 8, comma 1, dell'ordinanza n. 2854/1998 è assegnata al prefetto di Imperia l'ulteriore somma di lire 2.707.476.000.

3. Per le esigenze di cui all'art. 10 dell'ordinanza n. 2668/1997 e successive modificazioni è assegnata al prefetto di Ancona l'ulteriore somma di lire 2.000.000.000.

4. Il termine di cui all'art. 13 dell'ordinanza n. 2789/1998 è prorogato fino al 31 dicembre 1999.

5. Il limite di cui all'art. 7, comma 1, dell'ordinanza n. 2544/1997 è elevato a lire 100 milioni e al maggiore fabbisogno si fa fronte con le economie derivanti dagli interventi disposti con l'ordinanza medesima.

Art. 5.

1. Ai pagamenti a carico del bilancio dello Stato a favore delle regioni e degli enti locali delle Marche ed Umbria e dei comuni di Quindici (Avellino), San Felice a Cancello (Caserta), Bracigliano (Salerno), Sarno (Avellino) e Siano (Salerno) non si applicano per l'anno in corso i limiti previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 47 della legge 1997, n. 449. Fermo restando il monitoraggio degli andamenti di spesa dei suddetti enti territoriali per gli stessi non si applica inoltre la sospensione dei pagamenti previsti dal comma 5 dell'art. 48 della stessa legge n. 449 del 1997.

Art. 6.

1. Il termine di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2507/1997 e successive modificazioni è prorogato di ulteriori sei mesi.

Art. 7.

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a prolungare la durata del contratto stipulato ai sensi dell'art. 9 dell'ordinanza n. 2622 datata 4 luglio 1997, fino alla scadenza dello stato di emergenza dichiarato nel territorio della città di Roma e provincia in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale e di protezione civile.

Art. 8.

1. Agli articoli 4, comma 1 e 9, comma 3, dell'ordinanza n. 2477/1996 le parole «al commissario delegato» sono sostituite con le parole «alla regione Piemonte».

Art. 9.

1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, e all'art 2 dell'ordinanza n. 2947/1998 si applicano anche gli interventi previsti dall'ordinanza n. 2741/1998.

Art. 10.

1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2786/1998 dopo le parole «aprile e maggio» sono aggiunte le parole «e fino al mese di giugno 1999».

2. Le modalità per l'attuazione dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2779/1998 sono definite mediante intese tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Dipartimento della protezione civile.

Art. 11.

1. Il contributo di cui all'art. 10, comma 4, dell'ordinanza n. 2947/1999 è ridotto a lire 7,5 miliardi e della rimanente somma, lire 1,5 miliardi sono assegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le esigenze funzionali del distaccamento di S. Agnello di cui all'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 2508/1997 ed un miliardo per le esigenze di cui al successivo comma 2.

2. Lo stanziamento di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 2863/1998 è incrementato di lire 12 miliardi comprensivo anche del finanziamento di cui al precedente comma 1.

3. Il termine di cui all'art. 10, comma 3, dell'ordinanza n. 2742/1998 è prorogato al 31 dicembre 1999 ed il limite di spesa è aumentato di lire 250 milioni.

Art. 12.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 2, 4 e 11 della presente ordinanza ammontanti a lire 31.457.476.000 si provvede con le disponibilità dell'unità previsionale di base 6.2.1.2. «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A3441

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 14 aprile 1999.

Riconoscimento di titoli di studio accademico-professionali esteri quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi e psicoterapeuti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Forer Teresa, nata a Campo Tures (Bolzano) il 19 ottobre 1949, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento dei propri titoli accademici e professionali ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «psicologo» e «psicoterapeuta»;

Considerato che la richiedente è in possesso del diploma di laurea in «Pedagogia» conseguito presso l'Università di Bologna il 27 giugno 1974 a compimento di un corso di studi di due anni in psicologia e pedagogia all'Università di Vienna (convalidati dall'Università di Bologna) e di tre anni di pedagogia con indirizzo psicologico all'Università di Bologna;

Visto che tale diploma è stato riconosciuto equivalente al titolo accademico austriaco di «Magistra der Philosophie - Mag. Phil.» dal Ministero federale per le scienze e dei trasporti austriaco in data 10 giugno 1997;

Considerato che la Forer ha conseguito il titolo di «Dirigente di psicodramma» presso il OAGG (gruppo di lavoro austriaco per la terapia e la dinamica di gruppo) di Vienna, nel maggio 1997, in seguito ad una formazione decennale;

Preso atto che la richiedente possiede il titolo di «psicoterapeuta» con specializzazione in «psicodramma», e che è iscritta nella lista degli psicoterapeuti in Austria, come risulta dal certificato rilasciato dal Ministero federale per il lavoro, la sanità e gli affari sociali austriaco in data 16 ottobre 1997;

Preso atto che la Forer svolge attività professionale come psicoterapeuta in Austria a partire dal 1994, sia sotto supervisione clinica che come libera professionista;

Viste le determinazioni delle Conferenze di servizi nelle sedute del 19 marzo 1998, 21 maggio 1998, 17 settembre 1998, 12 novembre 1998, 18 febbraio 1999 e 2 marzo 1999;

Sentito il rappptresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Decreta:

Alla sig.ra Forer Teresa, nata a Campo Tures (Bolzano) il 19 ottobre 1949, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli accademico-professionali di cui in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» e «psicoterapeuti» e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 14 aprile 1999

Il direttore generale: HINNA DANESI

99A3408

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 aprile 1999.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale del Gran Premio di F. 3 di Monza, della Maratona di Torino e del concorso violinistico internazionale Antiqua Marca Firmana 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722 e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale del 28 dicembre 1998;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1958, n. 1677 e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale del Gran Premio di F. 3 di Monza, della Maratona di Torino e del concorso violinistico internazionale «Antiqua Marca Firmana» - manifestazione 1999 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale del Gran Premio di F. 3 di Monza, della Maratona di Torino e del concorso violinistico internazionale «Antiqua Marca Firmana» - manifestazione 1999, con inizio il 15 aprile 1999, si concluderà il 27 giugno 1999.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 20 serie di 100.000 biglietti ciascuna A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 5.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria nazionale del Gran Premio di F. 3 di Monza, della Maratona di Torino e del concorso violinistico «Antiqua Marca Firmana» manifestazione 1999 - cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di mercoledì 23 giugno 1999.

I biglietti invenduti annullati ed i relativi elaborati contabili dovranno pervenire al Comitato generale per i giochi a Roma, entro le ore 15 di venerdì 25 giugno 1999.

Art. 7.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della Direzione generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il giorno 27 giugno 1999 alle ore 18. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso di via Anicia n. 11.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 27 giugno 1999 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con apposito provvedimento.

Art. 8.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi tre biglietti estratti vincenti con la vettura vincitrice del Gran Premio di F. 3 di Monza, con l'atleta vincitore della Maratona di Torino e con il musicista vincitore assoluto del concorso violinistico internazionale «Andrea Postacchini» del centro culturale Antiqua Marca Firmana.

L'abbinamento dei biglietti vincenti i premi di prima categoria sarà determinato dalle graduatorie ufficiali fornite dalle rispettive giurie iniziando dal biglietto abbinato alla vettura vincitrice del Gran Premio di F. 3 di Monza, al quale pertanto sarà attribuito il primo premio; il secondo premio sarà attribuito al biglietto abbinato all'atleta vincitore della Maratona di Torino ed il terzo premio sarà attribuito al biglietto abbinato al violinista vincitore assoluto del concorso «Andrea Postacchini».

Ai fini dell'attribuzione del primo premio di prima categoria, nel caso di giudizio *ex-aequo* di più vetture nella classifica del Gran Premio di Monza, si effettuerà il sorteggio fra le vetture classificatesi per il primo posto.

Ai fini dell'attribuzione degli altri premi successivi al primo, nel caso di giudizio *ex-aequo* di più atleti e di più musicisti per uno dei posti delle separate classifiche, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi, fino al numero uguale degli atleti e dei musicisti giudicati «*ex-aequo*» verranno sommati e divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati agli atleti ed ai musicisti in questione.

Qualora le classifiche non dovessero determinare un numero sufficiente di posizioni atte a consentire in tutto o in parte, l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati alle vetture, agli atleti ed ai musicisti partecipanti alle manifestazioni, tolti quelli corrispondenti alle vetture, agli atleti ed ai musicisti eventualmente classificatisi.

Qualora le manifestazioni alle quali è abbinata la lotteria, o anche soltanto una di esse, non dovessero avere luogo, tutti premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Al termine delle operazioni di estrazione e di abbinamento sarà data al pubblico comunicazione conclusiva dei risultati di dette operazioni.

Art. 9.

La dott.ssa Carmela Maresca, consigliere amministrativo dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricata di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detta funzionaria, in caso di impedimento, sarà sostituita dalla dott.ssa Nicoletta Boserman, vice dirigente coordinatore o dal dott. Antonio Salimbene, consigliere amministrativo, entrambi della amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 1999

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1999
Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 25

99A3446

DECRETO 12 aprile 1999.

Concessione delle esenzioni dal pagamento delle tasse automobilistiche a favore dei vettori del Principato del Liechtenstein.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della legge 12 dicembre 1973, n. 820, che dà facoltà al Ministro delle finanze di concedere l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche a favore di autoveicoli e rimorchi temporaneamente importati dall'estero, quando sussiste reciprocità di trattamento tributario;

Considerato che tra l'Italia e Liechtenstein si è convenuto di addivenire ad un regime di reciproca esenzione dei tributi gravanti su veicoli in temporanea importazione;

Decreta:

Articolo unico

1. Le trattrici stradali, gli autocarri ed i relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dal Liechtenstein e appartenenti a persone ivi stabilmente residenti, sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni.

2. L'esenzione di cui al precedente comma è subordinata alla sussistenza della reciprocità di trattamento ed è soggetta a riesame qualora il numero delle copie certificate conformi delle licenze internazionali rilasciate dal Liechtenstein sia superiore al 10% di quelle esistenti al 31 dicembre 1998, pari a seicento. L'ufficio dell'economia pubblica del Liechtenstein comunica, a tal fine, al Ministero dei trasporti e della navigazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, le variazioni intervenute nell'anno precedente.

Roma, 12 aprile 1999

Il Ministro: VISCO

99A3448

DECRETO 13 aprile 1999.

Modificazione del contenuto di condensato di una marca di sigarette estere e fabbricate su licenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991, concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto direttoriale del 26 febbraio 1998 concernente i contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di sigarette commercializzate al 1° gennaio 1998;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, che istituisce l'Ente tabacchi italiani, per lo svolgimento delle attività produttive e commerciali già attribuite all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione delle attività inerenti il lotto e le lotterie, e riserva allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge alla predetta amministrazione;

Vista l'istanza con la quale la società Philip Morris EUR ha chiesto di modificare il contenuto dichiarato di condensato indicato nel citato decreto direttoriale del 26 febbraio 1998, per la marca di sigarette estere e fabbricate su licenza «Muratti Ambassador» (astuccio e cartoccio);

Decreta:

Art. 1.

Il contenuto di condensato per la marca di sigarette, estere e fabbricate su licenza, appresso indicata è così modificato, con decorrenza dal mese di maggio 1999:

Marca	mg/sigaretta nicotina/condensato da		mg/sigaretta nicotina/condensato a	
Muratti Ambassador (astuccio e cartoccio)	0,70	9,0	0,70	8,0

Art. 2.

Ad esaurimento delle scorte, le unità di condizionamento delle suindicate sigarette «Muratti Ambassador» (astuccio e cartoccio), in carico agli organi dell'ETI, saranno sostituite dai prodotti, come sopra modificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 1999

Il direttore generale: CUTRUPI

99A3485

DECRETO 19 aprile 1999.

Ulteriore individuazione, ai fini della commercializzazione, di tipi di condizionamento di sigari e sigaretti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, e successive modifcazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, concernente l'importazione e la commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando dei tabacchi esteri;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sull'istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea;

Visti i decreti 13 febbraio 1985, 9 ottobre 1998, 14 gennaio 1999 e 18 febbraio 1999, che hanno apportato alcune modifiche al suddetto decreto 26 luglio 1983;

Considerata l'opportunità di prevedere ulteriori tipi di condizionamenti di tabacchi lavorati di cui è ammessa l'importazione;

Decreta:

Art. 1.

La lettera *c)* dell'art. 1 del decreto ministeriale 13 febbraio 1985, come modificata dai decreti 9 ottobre 1998, 14 gennaio 1999 e 18 febbraio 1999, è sostituita dalla seguente:

«*c)* sigari e sigaretti in scatole o involucri da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 24, 25, 30, 40 e 50 pezzi».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 1999

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1999
Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 24

99A3486

DECRETO 28 aprile 1999.

Trasferimento della sede estrazionale delle operazioni del gioco del lotto per la ruota di Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate, come modificato con decreto 23 marzo 1994, n. 239, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;

Visto l'art. 7 della legge 2 agosto 1982, n. 528, come sostituito dall'art. 3 della legge 19 aprile 1990, n. 85, che stabilisce la possibilità di effettuare le estrazioni del gioco del lotto a Roma per alcune o per tutte le ruote;

Ritenuto che a seguito del trasferimento, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, delle operazioni di estrazione al concessionario del gioco del lotto, ricorre l'opportunità di trasferire la sede estrazionale della ruota di Milano presso il locale Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, risultato più idoneo alla installazione degli impianti per le registrazioni a circuito chiuso relative al controllo delle operazioni medesime;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Decreta:

Le operazioni di estrazione del gioco del lotto per la ruota di Milano, sono effettuate presso i locali dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato di Milano, siti in via San Marco n. 32, a decorrere dall'estrazione del 12 maggio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 1999

Il direttore generale: CUTRUPI

99A3447

DECRETO 29 aprile 1999.

Rettifica al decreto ministeriale 9 aprile 1999 concernente la riscossione del diritto fisso di L. 3.000 per l'interruzione dell'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli od autoscafi consegnati per la rivendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, art. 5, comma quarantasettesimo, modificato dall'art. 2, comma 1, lettera *e)*, della legge 9 luglio 1990, n. 187, secondo il quale «Per ciascun veicolo od autoscafo per il quale si chiede la interruzione del pagamento dei tributi deve essere corrisposto all'amministrazione finanziaria o all'ente incaricato della riscossione, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, un diritto fisso di L. 3.000»;

Visto l'art. 3, secondo comma, del decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 10 maggio 1983 il quale prevede che il pagamento del diritto fisso di L. 3.000 deve essere effettuato con versamento su conto corrente intestato all'Automobile club d'Italia;

Ritenuto che, a norma dell'art. 17, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la convenzione fra il Ministero delle finanze e l'Automobile club d'Italia, è scaduta il 31 dicembre 1998;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, il quale stabilisce che la gestione e l'aggiornamento degli archivi regionali e dell'archivio nazionale tasse automobilistiche, sono assicurati, in via transitoria, dal Ministero delle finanze a mezzo del proprio sistema informativo;

Visto che la provincia autonoma di Trento con legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e la provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige con legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, hanno istituito tasse automobilistiche provinciali, in sostituzione di quelle erariali;

Considerato che i compiti svolti dall'Automobile club d'Italia, relativamente all'annotazione negli archivi sopraindicati, con esclusione delle province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige sono ora svolti dall'Amministrazione finanziaria e che pertanto alla stessa compete il diritto fisso di lire tremila per ogni veicolo od autoscafo per il quale si chiede l'interruzione del pagamento delle tasse automobilistiche;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

1. Le imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio di veicoli od autoscafi, al fine di ottenere l'interruzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli e gli autoscafi ad essi consegnati per la rivendita, devono spedire o consegnare gli elenchi previsti, corredati da supporto magnetico, secondo il tracciato allegato al presente decreto, entro il mese successivo alla scadenza dei quadrimestri: gennaio-aprile, maggio-agosto, e settembre-dicembre di ciascun anno alle direzioni regionali delle entrate ovvero, ove istituiti, agli uffici delle entrate competenti per territorio in base alla sede dell'impresa autorizzata alla rivendita.

2. L'ammontare del diritto fisso, dovuto nella misura di L. 3.000 per ciascun veicolo o autoscafo per il quale si richiede l'interruzione del pagamento del tributo predetto, deve essere corrisposto mediante versamento sul conto corrente postale n. 73199002 intestato a «Uff. Conc. Gov. Diritto fisso - Rivendita autoveicoli o autoscafi» utilizzando il modello CH 8-*quater* a tre sezioni.

3. Nella causale di versamento, sia nell'attestazione che nel certificato di accreditamento, devono essere indicati il numero dei veicoli e/o autoscafi compresi nell'elenco e il quadrimestre cui l'elenco stesso si riferisce. Gli estremi del versamento devono essere riportati in calce all'elenco al quale va pure allegata l'attestazione di versamento.

4. L'ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma versa quanto affluito sul predetto conto corrente postale al capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2319 di capo VII, denominato «Entrate eventuali diverse concernenti il Ministero delle finanze».

5. Il presente decreto non si applica nelle province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige.

6. La scadenza del 31 maggio 1999 è rinviata al 30 giugno 1999.

7. Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministero delle finanze 9 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1999

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO

SPECIFICHE TECNICHE PER LA FORNITURA DI DATI AL MINISTERO DELLE FINANZE DA PARTE DEI RIVENDITORI AUTORIZZATI DI VEICOLI USATI

1. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI

I tipi di supporto utilizzabili sono i dischetti magnetici.

Nel caso in cui un unico supporto non sia sufficiente a contenere tutte le comunicazioni la fornitura può essere costituita da più supporti.

Tutti i supporti magnetici devono essere inviati in duplice copia.

I dischetti magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

- tipologia:
  a) dischetti da 3.5 pollici doppia faccia, alta densità con 512 bytes per settore, con 18 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 1,4 MB di capacità in formato MS/DOS;
- organizzazione sequenziale;
- tipo di codifica di registrazione ASCII STANDARD;
- gli ultimi due caratteri di ciascun record devono essere riservati ai caratteri ASCII, CR e LF (valori esadecimali "OD" e "OA");
- lunghezza del record 165 caratteri (comprensivi dei due caratteri suddetti).

Il nome da assegnare al file è SOSPTAC0 deve essere l'unico file contenuto nel dischetto e non deve essere compresso.

2. CARATTERISTICHE DELLE ETICHETTE DA APPORRE SUI SUPPORTI MAGNETICI

Un supporto magnetico può essere costituito da più volumi; in ciascun volume deve essere apposta una etichetta riportante i seguenti dati:

Destinatario : Ministero delle Finanze – Direzione regionale delle Entrate (o Ufficio delle Entrate) .... –

Indirizzo

Mittente : ....

(denominazione ed indirizzo del fornitore)

....

(nome e recapito telefonico del responsabile della fornitura)

Oggetto	:	**Comunicazione relative ai veicoli con sospensione dell'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche**
Numero progressivo di volume	:	**...**
Numero complessivo dei volumi	:	**...**
Numero totale di records nel volume	:	**...**

Qualora il supporto sia costituito da più volumi, l'etichetta di cui sopra va apposta su ciascun volume ed inoltre ogni etichetta dovrà recare gli stessi dati ad eccezione del numero progressivo di volume (es.: se il supporto è costituito da 3 volumi, su ciascuna etichetta deve essere riportato "3" alla voce "numero complessivo dei volumi" e rispettivamente "1", "2" e "3" alla voce "numero progressivo di volume").

3. CONTENUTO DEI SUPPORTI MAGNETICI

Ogni supporto magnetico si compone dei seguenti record lunghi 165 caratteri:

- un record di testa del supporto;
- tanti records dettaglio quanti sono i veicoli.

Per quanto riguarda il contenuto dei campi, si fa riferimento alle specifiche di tracciato, con le seguenti precisazioni:

- il tipo di campo può essere:
  - alfabetico (A);
  - numerico (N);
  - alfanumerico (AN)
- i dati alfabetici e alfanumerici vanno allineati a sinistra con riempimento a spazi dei caratteri non significativi; i campi di tipo alfabetico possono contenere anche i caratteri trattino (-) ed apostrofo (');
- i campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici, numerici e speciali, quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.), ecc.;
- i dati numerici vanno allineati a destra, riempiendo di zeri i caratteri non significativi;
- in caso di dati mancanti impostare i campi numerici con zeri e quelli alfabetici e alfanumerici con spazi.

Di seguito viene descritto il contenuto informativo dei record da inserire nel supporto magnetico.

3.1 DESCRIZIONE DEL RECORD DI TESTA DEL SUPPORTO

Nome campo	Tipo lungh.	Valore
Tipo record	N 1	Valore = 0
Denominazione rivenditore	AN 60	
Provincia della sede del rivenditore	A 2	
Comune della sede del rivenditore	AN 35	
Codice fiscale del rivenditore	AN 16	
Numero di records di dettaglio presenti nel volume	N 4	
Importo pagato in totale	N 9	
N° di quietanza del versamento	N 20	
Data del versamento:		
Giorno	N 2	
Mese	N 2	
Anno	N 4	
Data di elaborazione dei dati forniti:		
Giorno	N 2	
Mese	N 2	
Anno	N 4	
Filler	AN 2	

3.2 DESCRIZIONE DEL RECORD DETTAGLIO

Nome campo	Tipo lungh.	Valore
Tipo record	N 1	Valore = 3
Tipo comunicazione	A 1	Valore = A, V, R (Acquisizione per vendita, Vendita, Rottamazione)

Targa	AN 8	
Categoria del veicolo	AN 2	
Data inizio sospensione	N 8	E' la data di acquisizione del veicolo Nel formato GGMMAAAA
Data fine sospensione o rottamazione (per tipo comunicazione = V o R)	N 8	Se presente deve essere la data di autentica notarile dell'atto di vendita o della rottamazione Nel formato GGMMAAAA

Dati dell'eventuale acquirente (per tipo com. = V) ovvero dell'ultimo proprietario (per tipo com. = A, R):

Codice fiscale	AN 16
Provincia di residenza	A 2
Estremi dell'atto di vendita:	
Codice fiscale del notaio	AN 16
Repertorio	AN 9
Filler	A 94

99A3483

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 20 aprile 1999.

Emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, a tasso variabile, decennali, con godimento 1° gennaio 1996, da assegnare per l'estinzione di crediti d'imposta, ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 349, quinta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni in materia tributaria, ed, in particolare, gli articoli 10 ed 11, con cui sono state definite le modalità e le condizioni per l'estinzione dei crediti d'imposta mediante assegnazione di titoli di Stato;

Visto il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 349, recante, fra l'altro, disposizioni in materia tributaria ed, in particolare, l'art. 3-*bis,* che — per l'estinzione dei crediti sul valore aggiunto e relativi interessi, risultanti dalle dichiarazioni relative all'anno 1992 presentate dai soggetti di cui all'art. 11, comma 1, del citato decreto-legge n. 16 del 1993, non rimborsati mediante assegnazione di titoli di Stato alla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge n. 250 del 1995 — autorizza il Ministro del tesoro ad emettere ulteriori titoli di Stato aventi libera circolazione fino all'importo massimo di lire 400 miliardi, con decorrenza 1° gennaio 1996 e durata dieci anni, con caratteristiche, modalità e procedure da stabilirsi con decreto ministeriale;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed, in particolare, il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il proprio decreto n. 594687 del 9 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1995, come risulta modificato dal decreto n. 787352 del 24 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1996 e dal decreto n. 473447 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998, con il quale, in applicazione dell'art. 3-*bis* del citato decreto-legge n. 250 del 1995, si è provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli di cui alla norma stessa, stabilendo che ai soggetti creditori d'imposta verranno assegnati certificati di credito del Tesoro decennali, con godimento 1° gennaio 1996, a tasso d'interesse variabile, da determinarsi con le modalità di cui al decreto stesso, ed, in particolare, l'art. 2, ove si prevede, tra l'altro, che i certificati di credito verranno emessi per un importo corrispondente all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultante dagli elenchi dei contribuenti trasmessi dal Ministero delle finanze arrotondando, quando necessario, l'importo di ciascun credito con le modalità ivi indicate;

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 787782 del 3 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 1996;

n. 178192 del 14 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1997, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 179269 del 10 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 23 giugno 1997;

n. 179618 del 22 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 1997;

n. 471821 del 30 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1998,

con i quali sono state disposte, in attuazione dell'articolo 3-*bis* del citato decreto-legge n. 250 del 1995, emissioni di certificati di credito del Tesoro, per complessive L. 122.497.000.000 ad estinzione di crediti d'imposta per L. 122.387.630.000;

Vista la lettera in data 25 marzo 1999 con la quale il Ministero delle finanze, in attuazione dell'articolo 3-*bis* del citato decreto-legge n. 250 del 1995, ha trasmesso un apposito elenco, facente parte integrante del presente decreto, riguardante n. 18 contribuenti, titolari di crediti per I.V.A. relativi al periodo d'imposta 1992, cui dovranno essere assegnati certificati di credito del Tesoro per 3.148.000 euro, tenuto conto degli arrotondamenti effettuati per l'importo complessivo di L. 20.254.000;

Ritenuto, pertanto, che occorre procedere all'emissione di una quinta tranche dei certificati di cui sopra, per l'importo, debitamente arrotondato, di complessivi 3.148.000 euro (pari a L. 6.095.377.960), e che a fronte di tale emissione verrà versato all'entrata del bilancio statale la suddetta somma di L. 20.254.000, nonché

l'importo di L. 6.075.123.960, pari alla differenza fra la somma predetta ed il controvalore in lire italiane dell'importo emesso;

Decreta:

Art 1.

Ai sensi dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalità di cui all'art. 3-*bis* del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 349, è disposta l'emissione di una quinta tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore, per l'importo di nominali 3.148.000 euro da assegnare ai soggetti creditori d'imposta indicati nell'elenco allegato al presente decreto, alle seguenti condizioni:

durata: dieci anni;

godimento: 1° gennaio 1996;

prezzo d'emissione: alla pari;

rimborso: in unica soluzione, il 1° gennaio 2006;

tasso d'interesse semestrale: variabile, da determinarsi con le modalità di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 9 novembre 1995, citato nelle premesse.

Art. 2.

È affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni concernenti l'assegnazione dei certificati agli aventi diritto, da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell'elenco allegato al presente decreto.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, l'importo assegnato dei certificati è rappresentato da iscrizioni contabili; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Il capitale nominale assegnato agli aventi diritto verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli presso la gestione accentrata della Banca d'Italia, intestati agli intermediari finanziari indicati nell'elenco allegato al presente decreto, i quali accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con gli aventi diritto.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e, fino a quando compatibili, quelle di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° luglio ed al 1° gennaio di ogni anno. All'atto dell'assegnazione verranno corrisposti agli aventi diritto gli interessi relativi alle semestralità scadute.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996; in applicazione dell'art. 12, primo comma, lettera *a),* del medesimo decreto legislativo, gli interessi relativi alle prime due semestralità dei certificati di credito verranno corrisposti al netto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al citato decreto-legge n. 556 del 1986.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato secondo le modalità dall'art. 5 del decreto ministeriale del 30 novembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 12 dicembre 1998. Ai fini dei pagamenti, i valori risultanti da detto calcolo sono arrotondati alla seconda cifra decimale. Per le semestralità scadute dal 1° luglio 1996 al 1° gennaio 1999, il calcolo degli interessi verrà effettuato con le modalità indicate nel terzo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 3 settembre 1996, citato nelle premesse.

Gli eventuali accreditamenti in lire sono effettuati moltiplicando il valore in euro degli interessi, così come determinato al comma precedente, per il rapporto di conversione permanente lira/euro, arrotondando, ove necessario, il risultato ottenuto alle cinque lire più vicine.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° gennaio 2006, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997.

Art. 7.

Presso la filiale della Banca d'Italia territorialmente competente verrà aperto un conto di deposito accentrato in titoli a nome degli enti creditizi mandatari dei creditori, indicati nell'elenco allegato al presente decreto e per gli importi attribuiti. In detti depositi verranno accreditati i certificati di cui al precedente articolo 1.

Art. 8.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Art. 9.

Gli oneri per interessi derivanti dal presente decreto e gravanti sull'anno finanziario 1999, faranno carico al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno stesso, ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale, gravanti sull'anno finanziario 2006, faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1999

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

CREDITORE D'IMPOSTA	Importo titoli euro	Eccedenza euro	Eccedenza lire (in migliaia)
1) BANCO DI NAPOLI - CODICE ABI 1010			
1. Sandoz Maurizio (codice fiscale n. SNDMRZ38P22C352R)	103.000	290,15	561
Totale importi per l'azienda di credito . . .	103.000	290,15	561
2) BANCA COM.IT. - CODICE ABI 2002			
1. M-TEC Mathis Technik GmbH filiale italiana (codice fiscale n. 07493470152)	102.000	488,33	945
2. Murex Diagnostici S.p.a. (codice fiscale n. 04238141008)	837.000	49,06	94
Totale importi per l'azienda di credito . . .	939.000	537,39	1.039
3) CREDITO ITALIANO - CODICE ABI 2008			
1. Voglino Luca (codice fiscale n. VGLLCU58R06H501Q)	64.000	975,73	1.889
Totale importi per l'azienda di credito . . .	64.000	975,73	1.889
4) DEUTSCHE BANK - CODICE ABI 3104			
1. Edscha Italia S.p.a. - in liquidazione (codice fiscale n. 04557260157)	311.000	217,93	421
Totale importi per l'azienda di credito . . .	311.000	217,93	421
5) BANCA DI TRENTO E BOLZANO - CODICE ABI 3240			
1. Fontanari Attilio (codice fiscale n. FNTTTL34R24Z330U)	179.000	116,37	225
Totale importi per l'azienda di credito . . .	179.000	116,37	225
6) BANCA SELLA - CODICE ABI 3268			
1. Garavelli Marcello e Figli S.n.c. (codice fiscale n. 00145940029)	55.000	920,25	1.781
Totale importi per l'azienda di credito . . .	55.000	920,25	1.781

CREDITORE D'IMPOSTA	Importo titoli euro	Eccedenza euro	Eccedenza lire (in migliaia)
7) Banca Popolare di Lodi - Codice ABI 5164			
1. Esse Ci Emme S.r.l. - fallita (codice fiscale n. 05794300011)	86.000	664,79	1.287
2. MBA Food Tecnology S.p.a. (codice fiscale n. 01995580162)	8.000	735,00	1.423
Totale importi per l'azienda di credito	94.000	1.399,79	2.710
8) Banca Popolare di Bergamo - Codice ABI 5428			
1. Brevi Plast S.r.l. (codice fiscale n. 00997610167)	60.000	975,69	1.889
2. Center Park S.r.l. (codice fiscale n. 02029530165)	54.000	901,00	1.744
Totale importi per l'azienda di credito	114.000	1.876,69	3.633
9) Cariplo - Codice ABI 6070			
1. Ceramica Vaccari S.p.a. (codice fiscale n. 00714710118)	120.000	123,12	238
2. Fontana Enzo S.r.l. (codice fiscale n. 07998040153)	112.000	944,72	1.829
Totale importi per l'azienda di credito	232.000	1.067,84	2.067
10) Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Codice ABI 6225			
1. Resma - S.r.l. - in liquidazione (codice fiscale n. 00763510260)	78.000	706,54	1.368
2. Lorenzi Ingrosspel S.a.s. di Lorenzi Davide & C. (codice fiscale n. 02177710288)	98.000	986,67	1.910
Totale importi per l'azienda di credito	176.000	1.693,21	3.278
11) Cassa di Risparmio di Rimini - Codice ABI 6285			
1. Vici S.r.l. (codice fiscale n. 02053940405)	132.000	772,43	1.495
Totale importi per l'azienda di credito	132.000	772,43	1.495
12) Cassa di Risparmio di S. Miniato - Codice ABI 6300			
1. Italconcia S.n.c. di Martini Roberto & C. (codice fiscale n. 00138820501)	196.000	107,38	207
2. Conceria Ramada S.r.l. (codice fiscale n. 00899080501)	553.000	489,76	948
Totale importi per l'azienda di credito	749.000	597,14	1.155

Totale titoli in euro: 3.148.000
Totale eccedenze in euro: 10.464,95
Totale eccedenze in lire: 20.254
Numero contribuenti: 18

Vecchia denominazione	*Nuova denominazione*
— 2008 Credito italiano	— 2008 Unicredito italiano
— 5428 Banca Popolare di Bergamo	— 5428 Credito Varesino

99A3407

DECRETO 23 aprile 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° marzo 1999 e scadenza 1° marzo 2006, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 aprile 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 34.655 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 26 marzo 1999, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° marzo 1999 e scadenza 1° marzo 2006;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° marzo 1999 e scadenza 1° marzo 2006, fino all'importo massimo di nominali 1.750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 26 marzo 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 marzo 1999.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 26 marzo 1999, entro le ore 13 del giorno 29 aprile 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 26 marzo 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 26 marzo 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 29 aprile 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 maggio 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessantatre giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 maggio 1999.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1999 faranno carico al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2006, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1999

Il Ministro: CIAMPI

99A3442

DECRETO 23 aprile 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 aprile 1999 e scadenza 15 aprile 2002, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 aprile 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 34.655 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 8 aprile 1999, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 aprile 1999 e scadenza 15 aprile 2002;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 aprile 1999 e scadenza 15 aprile 2002, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale dell'8 aprile 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 8 aprile 1999.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale dell'8 aprile 1999, entro le ore 13 del giorno 30 aprile 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto dell'8 aprile 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto dell'8 aprile 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 aprile 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 4 maggio 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per diciannove giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 4 maggio 1999.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1999 faranno carico al capitolo 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2002, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1999

Il Ministro: CIAMPI

99A3443

DECRETO 23 aprile 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,25%, con godimento 15 aprile 1999 e scadenza 15 aprile 2004, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per

l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 aprile 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 34.655 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 8 aprile 1999, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,25%, con godimento 15 aprile 1999 e scadenza 15 aprile 2004;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,25% con godimento 15 aprile 1999 e scadenza 15 aprile 2004, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale dell'8 aprile 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 8 aprile 1999.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale dell'8 aprile 1999, entro le ore 13 del giorno 30 aprile 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto dell'8 aprile 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto dell'8 aprile 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 aprile 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 4 maggio 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per diciannove giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 4 maggio 1999.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1999 faranno carico al capitolo 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1999

Il Ministro: CIAMPI

99A3444

DECRETO 23 aprile 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° maggio 2009, dodicesima e tredicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 aprile 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 34.655 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 26 ottobre, 24 novembre, 23 dicembre 1998, 26 gennaio, 24 febbraio, 26 marzo 1999, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime undici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° maggio 2009;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una dodicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una dodicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50% con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° maggio 2009, fino all'importo massimo di nominali 3.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 26 gennaio 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione della sesta e settima tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 gennaio 1999.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, di scadenza 1° maggio 1999, non verrà corrisposta dal momento che, alla data del regolamento dei titoli, sarà già scaduta.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma, del decreto ministeriale 23 dicembre 1998, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 26 gennaio 1999, entro le ore 13 del giorno 29 aprile 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 26 gennaio 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della tredicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della dodicesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 26 gennaio 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 29 aprile 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 maggio 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per due giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 maggio 1999.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1999 faranno carico al capitolo 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2009, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1999

Il Ministro: CIAMPI

99A3445

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 19 marzo 1999.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Flaminia», in comune di Nocera Umbra.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 27 maggio 1992 con la quale la società Nocera Umbra S.p.a. ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Flaminia» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Nocera Umbra (Perugia);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 20 gennaio 1999;

Vista la determinazione del dirigente dell'ufficio industria, energia, acque minerali e termali della Regione dell'Umbria del 25 novembre 1998, n. 775, con la quale l'autorizzazione per l'esercizio dello stabilimento di imbottigliamento dell'acqua minerale naturale «Flaminia» è stata intestata alla società Nocera Umbra Fonti storiche S.p.a., con sede in Nocera Umbra (Perugia), via della Stazione n. 100;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Flaminia» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Nocera Umbra (Perugia).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 19 marzo 1999

Il dirigente generale: OLEARI

99A3450

DECRETO 19 marzo 1999.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Madonna della Mercede», in comune di Medesano.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 29 maggio 1992 con la quale la società Fonti di Ramiola S.p.a., con sede in Medesano (Parma), via Solferino, 135, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Madonna della Mercede» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Ramiola» sita in comune di Medesano (Parma);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il seguente parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 20 gennaio 1999: «favorevole affinché la società Fonti di Ramiola S.p.a. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale Madonna della Mercede ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: «può avere effetti diuretici». La dicitura «può favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico» potrà essere confermata solo a seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare tale prerogativa. Infatti l'esame della sperimentazione clinica condotta non evidenzia dati clinici, metabolici e funzionali deponenti per la dimostrazione dell'effetto favorente l'eliminazione urinaria dell'acido urico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Madonna della Mercede» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Ramiola» sita in comune di Medesano (Parma).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 19 marzo 1999

Il dirigente generale: OLEARI

99A3451

DECRETO 19 marzo 1999.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Fontesana», in comune di Rimini.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 28 aprile 1992 con la quale la società La Galvanina S.p.a., con sede in Rimini, via della Torretta n. 2, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Fontesana» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Galvanina II» sita in comune di Rimini;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il seguente parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 20 gennaio 1999: «favorevole affinché la società La Galvanina S.p.a. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale Fontesana ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: «può avere effetti diuretici e può diminuire il livello di acido urico nel sangue». La dicitura «stimola la digestione» potrà essere confermata solo a seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare tale prerogativa. Infatti l'esame della sperimentazione clinica condotta non evidenzia dati clinici, metabolici e funzionali deponenti per la dimostrazione dell'effetto stimolante la digestione»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fontesana» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Galvanina II» sita in comune di Rimini.

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici e può diminuire il livello di acido urico nel sangue».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 19 marzo 1999

Il dirigente generale: OLEARI

99A3452

DECRETO 19 marzo 1999.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Pejo - Fonte Alpina», in comune di Pejo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 22 aprile 1992 con la quale la società Idropejo S.r.l. ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Pejo - Fonte Alpina» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Alpina» sita in comune di Pejo (Trento);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542:

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 25 novembre 1998;

Vista la nota del 14 gennaio 1999, n. 102/99 con la quale il dirigente dell'ufficio per gli affari amministrativi ed economici - Servizio minerario della provincia autonoma di Trento ha comunicato di aver preso atto che l'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale «Pejo - Fonte Alpina» viene effettuato dalla società Sanpellegrino S.p.a., con sede in Milano, via Castelvetro 17/23;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Pejo - Fonte Alpina» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Alpina» sita in comune di Pejo (Trento).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 19 marzo 1999

Il dirigente generale: OLEARI

99A3453

DECRETO 19 marzo 1999.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Motette», in comune di Scheggia.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 22 maggio 1992 con la quale la società Motette S.r.l. con sede in Scheggia (Perugia), località Molino delle Ogne, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Motette» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Molino delle Ogne» sita in comune di Scheggia (Perugia);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 20 gennaio 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Motette» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Molino delle Ogne» sita in comune di Scheggia (Perugia).

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 19 marzo 1999

Il dirigente generale: OLEARI

99A3454

DECRETO 19 marzo 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Virginia», in comune di Prata Camportaccio.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la nota n° 6535 del 30 giugno 1998 della regione Lombardia - Ufficio autorizzazione per le acque minerali, con la quale è stata trasmessa la domanda e la relativa documentazione prodotta dalla ditta Antinori Lino, con sede in Chiavenna (Sondrio), via Cappuccini, 23, concernente il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Virginia», che sgorga dal pozzo n. 6 ubicato nel permesso di ricerca «Trebecca», sito nel territorio del comune di Prata Camportaccio (Sondrio), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542:

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 20 gennaio 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, l'acqua denominata «Virginia», che sgorga dal pozzo n. 6 ubicato nel permesso di ricerca «Trebecca», sito nel territorio del comune di Prata Camportaccio (Sondrio), al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

Art. 2.

Le indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle comunità europee.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 19 marzo 1999

Il dirigente generale: OLEARI

99A3455

DECRETO 19 marzo 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Clotia», in comune di Cutrofiano.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 10 giugno 1997 con la quale la ditta Stefanò Maria Giovanna, con sede in Cutrofiano (Lecce), via A. Diaz, 2, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Clotia», che sgorga dalla sorgente omonima nell'ambito della concessione mineraria «Clotia», sita nel territorio del comune di Cutrofiano (Lecce), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 20 gennaio 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, l'acqua denominata «Clotia», che sgorga dalla sorgente omonima nell'ambito della concessione mineraria «Clotia», sita nel territorio del comune di Cutrofiano (Lecce), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici e ipouricemizzanti».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle comunità europee.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 19 marzo 1999

Il dirigente generale: OLEARI

99A3456

DECRETO 24 marzo 1999.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Dolomiti», in comune di Valli del Pasubio.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 1° giugno 1992 con la quale la società Norda S.p.a., con sede in Milano, via Bartolini 9, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Acquachiara» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Acquaviva» sita in comune di Valli del Pasubio (Vicenza);

Visto il decreto 24 dicembre 1997, n. 565 del dirigente della Direzione regionale geologia e ciclo dell'acqua della regione Veneto con il quale è stata autorizzata la variazione di denominazione dell'acqua minerale naturale «Acquachiara» in «Dolomiti»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta dell'11 marzo 1998;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Dolomiti» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Acquaviva» sita in comune di Valli del Pasubio (Vicenza).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 24 marzo 1999

Il dirigente generale: OLEARI

99A3449

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 22 marzo 1999.

Criteri per la concessione della Croce commemorativa con nastrino e diploma, ai sensi del decreto interministeriale 27 novembre 1996, al personale impiegato nell'ambito della missione «Alba».

IL MINISTRO DELLA DIFESA

E

I MINISTRI DELL'INTERNO, DELLE FINANZE E DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto interministeriale in data 27 novembre 1996, concernente l'istituzione di una Croce commemorativa per il personale che abbia prestato o presti servizio in Forze o missioni impiegate nel soccorso umanitario di popolazioni al di fuori del territorio nazionale in base ad accordi bilaterali, multilaterali o per conto dell'ONU;

Ravvisata l'opportunità di non escludere dalla concessione della Croce commemorativa il personale impiegato, al di fuori del territorio nazionale, nella missione «Alba», nell'ambito delle risoluzioni ONU n. 1101 del 28 marzo 1997 e n. 1114 del 19 giugno 1997, e quello appartenente agli equipaggi di volo che hanno operato nell'ambito delle medesime risoluzioni, per il quale, pur in presenza di un impegno profuso in situazioni di grave disagio e di alto rischio, non ricorrono, per quanto concerne, rispettivamente, i tempi di permanenza nell'operazione e il numero di voli effettuati, i requisiti previsti dal suddetto decreto per l'attribuzione della benemerenza;

Ritenuto pertanto di dover riconsiderare, con riferimento al personale di cui trattasi, i criteri per la concessione della Croce commemorativa per quel che attiene alla durata della missione e al numero dei voli richiesti;

Decretano:

Art. 1.

Ai fini della concessione della Croce commemorativa di cui all'art. 1 del decreto interministeriale 27 novembre 1996, per il personale della Forza multinazione di protezione che, al di fuori del territorio nazionale, è stato impiegato nella missione «Alba», nell'ambito delle risoluzioni ONU n. 1101 del 28 marzo 1997 e n. 1114 del 19 giugno 1997, è richiesto un periodo di permanenza nella missione complessivamente non inferiore a trenta giorni.

Per il personale appartenente agli equipaggi di volo che hanno operato nell'ambito delle medesime risoluzioni, è richiesto, ai medesimi fini, un numero minimo di quindici missioni di volo, prescindendo dal predetto limite temporale e dal tipo di aeromobile impiegato.

Restano ferme le restanti disposizioni del citato decreto interministeriale.

Roma, 22 marzo 1999

Il Ministro della difesa
SCOGNAMIGLIO PASINI

Il Ministro dell'interno
RUSSO JERVOLINO

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
TREU

99A3409

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 23 aprile 1999.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «colline salernitane», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1065 del 12 giugno 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Colline salernitane» nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997 concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la segnalazione inoltrata ai sensi del comma 8 del citato art. 53 della legge n. 128/1998 da parte della regione Campania con la quale la suddetta regione ha proposto quale organismo privato per svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi l'«IS.ME.CERT - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Portici (Napoli), via Università n. 96;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che gli organismi privati preposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si e avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, quale autorità nazionale competente, ha riscontrato la rispondenza dell'organismo di controllo «IS.ME.CERT - Istituto mediterraneo di certificazione alimentare» ai requisiti di cui al comma 2, art. 53 della legge n. 128/1998, per la iscrizione all'albo previsto al comma 6 dell'articolo medesimo e per la successiva autorizzazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, in quanto autorità nazionale preposta ai coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Considerato che l'«IS.ME.CERT - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» risulta già iscritto nell'Albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) di cui al comma 6 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, con decreto ministeriale n. 60805 del 18 marzo 1999;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80 ed in particolare l'art. 16 lettera *d)*;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «IS.ME.CERT - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con sede in Portici (Napoli), via Università n. 96, già iscritto

all'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP), istituito presso il Ministero per le politiche agricole, è autorizzato ai sensi del comma 6 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Colline salernitane» registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione n. 1065 del 12 giugno 1997.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'«IS.ME.CERT» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «IS.ME.CERT» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione presentata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Colline salernitane».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 1 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «IS.ME.CERT» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire

Art. 5.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Colline salernitane» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT» immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Colline salernitane» rilasciate agli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nei primo comma del presente articolo e nell'art. 5 sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta olioextravergine di oliva «Colline salernitane».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A3410

DECRETO 23 aprile 1999.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «caciocavallo silano», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Caciocavallo silano» nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998, il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la segnalazione inoltrata ai sensi del comma 7 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, da parte del consorzio di tutela del formaggio Caciocavallo silano con la quale il suddetto consorzio ha proposto quale organismo privato per svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi l'«IS.ME.CERT - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Portici (Napoli), via Università n. 96;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che gli organismi privati preposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, quale autorità nazionale competente, ha riscontrato la rispondenza dell'organismo di contrtollo «IS.ME.-CERT - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ai requisiti di cui al comma 2, art. 53 della legge n. 128/1998, per la iscrizione all'albo previsto al comma 6 dell'articolo medesimo e per la successiva autorizzazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Considerato che l'«IS.ME.CERT - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» risulta già iscritto nell'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) di cui al comma 6 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, con decreto ministeriale n. 60805 del 18 marzo 1999;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «IS.ME.CERT - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» già iscritto all'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP), istituito presso il Ministero per le politiche agricole, è autorizzato ai sensi del comma 6 dell'art. 53, della legge n. 128/1998 ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Caciocavallo silano» registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione n. 1263 del 1° luglio 1996.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'«IS.ME.CERT» del rispetto delle prescrizioni previse nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «IS.ME.CERT» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione presentata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta «Caciocavallo silano».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 1 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «IS.ME.CERT» è tenuto

ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Caciocavallo silano» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT» immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Caciocavallo silano» rilasciate agli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5 sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Caciocavallo silano».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A3411

DECRETO 23 aprile 1999.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Penisola Sorrentina», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1065 del 12 giugno 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Penisola sorrentina» nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998, il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la segnalazione inoltrata ai sensi del comma 8 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, da parte della regione Campania con la quale la suddetta regione ha proposto quale organismo privato per svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi l'«IS.ME.CERT - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Portici (Napoli), via Università n. 96;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che gli organismi privati preposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, quale autorità nazionale competente, ha riscontrato la rispondenza dell'organismo di controllo «IS.ME.CERT - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ai requisiti di cui al comma 2, art. 53 della legge n. 128/1998, per la iscrizione all'albo previsto al comma 6 dell'articolo medesimo e per la successiva autorizzazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Considerato che l'«IS.ME.CERT - Istituto Mediterraneo di certificazione agroalimentare» risulta già iscritto nell'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) di cui al comma 6 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, con decreto ministeriale n. 60805 del 18 marzo 1999;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80 ed in particolare l'art. 16 lettera *d)*;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «IS.ME.CERT - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Portici (Napoli), via Università n. 96, già iscritto all'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP), istituito presso il Ministero per le politiche agricole, è autorizzato ai sensi del comma 6 dell'art. 53, della legge n. 128/1998, ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Penisola sorrentina» registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione n. 1065 del 12 giugno 1997.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'«IS.ME.CERT» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «IS.ME.CERT» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione presentata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Penisola sorrentina».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 1 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «IS.ME.CERT» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Penisola sorrentina» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT» immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Penisola sorrentina» rilasciate agli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5 sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Penisola sorrentina».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A3412

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 1° aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Marco Simone 2», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Marco Simone 2», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Pantano Valerio, in data 13 giugno 1995, repertorio n. 36519, registro società n. 5034/1995, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 34317/271899.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 1° aprile 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A3463

DECRETO 1° aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Marco Simone 1», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Marco Simone 1», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Pantano Valerio, in data 13 giugno 1995, registro n. 36521, registro società n. 5040/1995, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 34320/271902.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 1° aprile 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A3464

DECRETO 1° aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Good Trust», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Good Trust», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Mario Enzo

Romano, in data 5 ottobre 1983, repertorio n. 3455, registro società n. 6173/1983, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 28023/201574.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 1° aprile 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A3465

DECRETO 1° aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Marco Simone 3», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Marco Simone 3», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Pantano Valerio, in data 13 giugno 1995, repertorio n. 36522, registro società n. 5035/1995, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 34322/271904.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 1° aprile 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A3459

DECRETO 2 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Parco dei Principi», in Guidonia Montecelio.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Parco dei Principi», con sede in Guidonia Montecelio (Roma), costituita per rogito notaio Lucia Indelicato, in data 6 febbraio 1990, repertorio n. 20629, registro società n. 3902/1990, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 31793/247288.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 2 aprile 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A3458

DECRETO 2 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Professionisti Casa», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento

alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Professionisti Casa», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giuseppe Cardelli, in data 11 gennaio 1979, repertorio n. 31576, registro società n. 499/1979, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 24968/165030.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 2 aprile 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A3460

DECRETO 2 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Rianese», in Riano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Rianese», con sede in Riano (Roma), costituita per rogito notaio Maurizio Prato, in data 19 aprile 1978, repertorio n. 1091, registro società n. 1775/1978, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 24382/158725.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 2 aprile 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A3461

DECRETO 2 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Il Cuneo», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Il Cuneo», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Domenico Gallelli, in data 27 dicembre 1990, repertorio n. 104509, registro società n. 2303/1991, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 32883/256877.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 2 aprile 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A3462

DECRETO 6 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Coop. 88 Soc. coop.va a r.l.», in Supino.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e ingrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciale del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visti gli atti di ufficio e in particolare il repertorio n. 174 in data 2 novembre 1998, riguardante l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Coop. 88 Coop.va a r.l.», da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa «Coop. 88 Soc. coop.va a r.l.», con sede in Supino (Frosinone), costituita per rogito notaio dott. Fragomeni Carlo in data 20 settembre 1988, repertorio n. 10671, registro società n. 6039 del tribunale di Frosinone, B.U.S.C. n. 1341/236717, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 6 aprile 1999

Il direttore: NECCI

99A3413

DECRETO 6 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Le Mainarde Soc. coop. a r.l.», in Vallerotonda.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visti gli atti di ufficio e in particolare il repertorio n. 177 in data 6 aprile 1999, riguardante l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Le Mainarde Soc. coop. a r.l.», da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere favorevole allo scioglimento emesso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 9 febbraio 1999;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero per le politiche agricole con nota n. 80163 del 10 febbraio 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Le Mainarde Soc. coop. a r.l.», con sede in Vallerotonda (Frosinone), costituita per rogito notaio dott. Marini Claudio in data 12 marzo 1986, repertorio n. 4029, registro società n. 2423 del tribunale di Cassino, B.U.S.C. n. 1191/219296, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 6 aprile 1999

Il direttore: NECCI

99A3414

DECRETO 6 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Paliano Agricola Zootecnica», in Paliano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visti gli atti di ufficio e in particolare il repertorio n. 175 in data 6 aprile 1999, riguardante l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Paliano Agricola Zootecnica», da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere favorevole allo scioglimento emesso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 9 febbraio 1999;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero per le politiche agricole con nota n. 80163 del 10 febbraio 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Paliano Agricola Zootecnica», con sede in Paliano (Frosinone), costituita per rogito notaio dott. Nicotra Andrea in data 24 marzo 1980, repertorio n. 4914, registro società n. 2859 del tribunale di Frosinone, B.U.S.C. n. 869/176003, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 6 aprile 1999

Il direttore: NECCI

99A3415

DECRETO 7 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa «S.O. & D. Soc. coop. a r.l.», in Cervaro.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 1° agosto 1998 eseguita nei confronti della società cooperativa «S.O. & D. Soc. coop. a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero per le politiche agricole con nota n. 85079 del 19 ottobre 1998;

Decreta:

La società cooperativa «S.O. & D. Soc. coop. a r.l.», con sede in Cervaro (Frosinone), costituita per rogito notaio dott. Zinzi Angelo in data 11 maggio 1986, repertorio n. 1781, registro società n. 2488 del tribunale di Cassino, B.U.S.C. n. 1212/220355, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 7 aprile 1999

Il direttore: NECCI

99A3416

DECRETO 7 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola Gallinarese Coop. a r.l.», in Gallinaro.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 14 giugno 1998 eseguita nei confronti della società cooperativa «Agricola Gallinarese Coop. a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero per le politiche agricole con nota n. 85079 del 19 ottobre 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Agricola Gallinarese Coop. a r.l.», con sede in Gallinaro (Frosinone), costituita per rogito notaio dott. Lella Angelina in data 29 novembre 1985, repertorio n. 2680, registro società n. 2303 del tribunale di Cassino, B.U.S.C. n. 1117/216070, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 7 aprile 1999

Il direttore: NECCI

99A3417

DECRETO 7 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa «L'Orchidea Soc. coop. a r.l. in liquidazione», in Torre Cajetani.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visti gli atti di ufficio e in particolare il repertorio n. 173 in data 2 novembre 1998, riguardante l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «L'Orchidea società cooperativa a r.l. in liquidazione», da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa «L'Orchidea Soc. coop. in liquidazione», con sede in Torre Cajetani (Frosinone), costituita per rogito notaio dott. Fragomeni Carlo in data 15 novembre 1985, repertorio n. 2939, registro società n. 4639 del tribunale di Frosinone, B.U.S.C. n. 1131/216078, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 7 aprile 1999

Il direttore: NECCI

99A3418

DECRETO 7 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa «L'Arnia Soc. coop. a r.l.», in Pico.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visti il verbale di ispezione ordinaria dell'8 settembre 1998 eseguita nei confronti della società cooperativa «L'Arnia Soc. coop. a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero per le politiche agricole con nota n. 80163 del 10 febbraio 1999;

Decreta:

La società cooperativa «L'Arnia Soc. coop. a r.l.», con sede in Pico (Frosinone), costituita per rogito notaio ott. Enrico Corsetti Antonini in data 24 aprile 1979, repertorio n. 40876, registro società n. 936 del tribunale di Cassino, B.U.S.C. n. 821/168873, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 7 aprile 1999

Il direttore: NECCI

99A3420

DECRETO 7 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa «La Trota di Tozzi Soc. coop. a r.l.», in Filettino.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 3 dicembre 1998 eseguita nei confronti della società cooperativa «La Trota di Tozzi Soc. coop. a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero per le politiche agricole con nota n. 80163 del 10 febbraio 1999;

Decreta:

La società cooperativa «La Trota di Tozzi Soc. coop. a r.l.», con sede in Filettino (Frosinone), costituita per rogito notaio dott. Loyola Amilcare in data 22 maggio 1992, repertorio n. 68580, registro società n. 8172 del tribunale di Frosinone, B.U.S.C. n. 1508/259735, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 7 aprile 1999

Il direttore: NECCI

99A3421

DECRETO 7 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Fiuggi Welcome a r.l.», in Fiuggi.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 25 settembre 1998 eseguita nei confronti della società cooperativa «Fiuggi Welcome», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa «Fiuggi Welcome a r.l.», con sede in Fiuggi, costituita per rogito notaio dott. Rossi Ruggero in data 2 febbraio 1985, repertorio n. 32322, registro società n. 4240 del tribunale di Frosinone, B.U.S.C. n. 1063/210055, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 7 aprile 1999

Il direttore: NECCI

99A3422

DECRETO 8 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Organizzazione trasporti alimentari soc. coop. in liquidazione», in Frosinone.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visti gli atti di ufficio e in particolare il repertorio n. 178 in data 2 novembre 1998, riguardante l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Organizzazione trasporti alimentari soc. coop. in liquidazione», da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Visto il parere favorevole allo scioglimento emesso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 9 febbraio 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Organizzazione trasporti alimentari soc. coop. in liquidazione», con sede in Frosinone, costituita per rogito notaio dott. Seraschi Domenico in data 2 ottobre, repertorio n. 33395, registro società n. 2072 del tribunale di Frosinone, B.U.S.C. n. 669/143349, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 8 aprile 1999

Il direttore: NECCI

99A3419

DECRETO 13 aprile 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

la legge 17 luglio 1975, n. 400;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

i verbali di ispezione ordinaria eseguita sull'attività delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal comma 1, parte II, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400/1975, di ciascuna delle sottoelencate società cooperative:

1) società cooperativa edilizia La Capannina a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Vittorio Finizia in data 31 luglio 1972, repertorio n. 83497, tribunale di Foggia, registro imprese n. 2743, B.U.S.C. n. 1261/121636;

2) società cooperativa edilizia Robur a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Lorenzo Carusillo in data 16 dicembre 1971, repertorio n. 10722, tribunale di Foggia, registro imprese n. 2647, B.U.S.C. n. 1199/118047;

3) società cooperativa edilizia Al Paradiso a r.l., con sede nel comune di San Severo, costituita per rogito notaio Francesco Paolo Lops in data 19 febbraio 1986, repertorio n. 4423, tribunale di Foggia, registro imprese n. 8025, B.U.S.C. n. 3399/218378;

4) società cooperativa edilizia Alessia a r.l., con sede nel comune di San Severo, costituita per rogito notaio Francesco Paolo Lops in data 7 marzo 1988, repertorio n. 8838, tribunale di Foggia, registro imprese n. 9514, B.U.S.C. n. 3819/235669;

5) società cooperativa edilizia Intrepid a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Mariateresa Denittis in data 12 marzo 1970, repertorio n. 47798, tribunale di Foggia, registro imprese n. 2632, B.U.S.C. n. 1191/117706;

6) società cooperativa edilizia S. Pietro a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Marano Delfino in data 9 aprile 1963, repertorio n. 29401, tribunale di Foggia, registro imprese n. 1977, B.U.S.C. n. 213/78374;

7) società cooperativa edilizia Sara a r.l., con sede nel comune di Ordona, costituita per rogito notaio Bruno Di Carlo in data 30 aprile 1997, repertorio n. 15235, tribunale di Foggia, registro imprese n. 521416, B.U.S.C. n. 4713;

8) società cooperativa edilizia La Foggiana a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Marano Delfino in data 31 dicembre 1964, repertorio n. 42367, tribunale di Foggia, registro imprese n. 2208, B.U.S.C. n. 610/97166;

9) società cooperativa edilizia Stella Azzurra a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Lorenzo Carusillo in data 14 febbraio 1972, repertorio n. 11140, tribunale di Foggia, registro imprese n. 2686, B.U.S.C. n. 1224/119194;

10) società cooperativa edilizia Letizia a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Lorenzo Carusillo in data 4 giugno 1991, repertorio n. 36017, tribunale di Foggia, registro imprese n. 11471, B.U.S.C. n. 4424/266683.

Foggia, 13 aprile 1999

Il dirigente: GONNELLA

99A3457

DECRETO 15 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Giustizia», in Gioia del Colle.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che, l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998 e la circolare ministeriale n. 73/1998;

Vista la nota ministeriale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV, prot. n. 35 dell'8 gennaio 1999, da cui risulta che la società cooperativa appresso indicata, tenuto conto dell'ultima situazione patrimoniale acquisita agli atti, rientra nella fattispecie del citato decreto ministeriale;

Considerata la necessità di dover convertire il decreto ministeriale di scioglimento d'ufficio con nomina di liquidatore, emesso in data 12 dicembre 1987, in scioglimento senza nomina di liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa «Giustizia», con sede in Gioia del Colle (Bari), n. posizione 981/75548, costituita per rogito notaio Giuseppe La Volpe in data 18 gennaio 1963, repertorio n. 9923, registro imprese n. 4915, tribunale di Bari, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 15 aprile 1999

Il dirigente: BALDI

99A3466

DECRETO 15 aprile 1999.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Isernia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies,* commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1971 con il quale sono state approvate le deliberazioni del 2 settembre 1970 e 19 gennaio 1971 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Isernia;

Vista la deliberazione del 20 marzo 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si è proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati per il predetto decreto ministeriale;

Visto il conforme parere della commissione centrale di cui all'articolo *sexies,* comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Isernia, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 20 marzo 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Isernia con le relative modifiche apportate dalla commissione centrale, ai sensi dell'art. 9-*quinquies,* comma 15, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 1999

Il direttore generale: DADDI

ALLEGATO

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9-*QUINQUIES*, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI «ISERNIA».

COLTURE **Giornate x ettaro**	**1° ZONA**	**2° ZONA**	**3° ZONA**
frumento, orzo e altri cereali	16	14	9
mais da granella (asciutto)	20	18	15
mais da granella (irriguo)	21	19	16
mais insilato (irriguo)	15	10	8
legumi secchi (fava, cece, fagioli, ecc.)	20	18	15
girasole	10	7	5
tabacco	100	85	80
patata	40	30	30
pomodoro da industria	80	60	60
ortaggi industriali (spinaci, fagiolini, piselli, ecc.)	30	20	20
ortaggi invernali (indivia, cavolfiore, ecc)	100	80	80
patata primaticcia	80	50	50
finocchio	100	80	80
insalate	100	80	80
melanzana	100	80	80
peperone	100	80	80
pomodoro da mensa	250	200	200
carciofo	100	80	80
vivaio (piante da frutto e ornamentali)	270	225	180
aglio (compreso cernita e intrecciatura)	150	100	100
foraggere avvicendate (asciutto)	15	10	10
foraggere avvicendate (irriguo)	15	12	12
erbai autunno - vernini	13	10	10
erbai estivi (asciutto)	13	10	10
erbai estivi (irriguo)	15	12	12
prato stabile	10	8	5
pascolo	3	2	2
albicocco - ciliegio - pesco - susino	90	85	80
olivo da olio specializzato	63	51	51
vite da vino specializzata	100	80	60

ALLEVAMENTI	**Giornate per capo**
suini	4
bovini da allevamento	9
ovini e caprini	1
equini	5
avicunicoli (gg. x 100 capi)	20
apicoltura/arnia	1

I^a ZONA

ISERNIA, MACCHIA D'ISERNIA, MONTAQUILA, MONTERODUNI, POZZILLI, SANT'AGAPITO, SESTO CAMPANO, VENAFRO.

II^a ZONA

AGNONE, BAGNOLI DEL TRIGNO, BELMONTE DEL SANNIO, CANTALUPO DEL SANNIO, CARPINONE, CASTELVERRINO, CASTEL SAN VINCENZO, CERRO AL VOLTURNO, CIVITANOVA DEL SANNIO, COLLI A VOLTURNO, FILIGNANO, FORLI' DEL SANNIO, FORNELLI, FROSOLONE, LONGANO, MACCHIAGODENA, MIRANDA, PESCHE, PETTORANELLO DEL MOLISE, POGGIO SANNITA, SANT'ELENA SANNITA, SANTA MARIA DEL MOLISE, SCAPOLI, SESSANO DEL MOLISE, ROCCHETTA AL VOLTURNO.

III^a ZONA

ACQUAVIVA D'ISERNIA, CAPRACOTTA, CAROVILLI, CASTEL DEL GIUDICE, CASTEL PETROSO, CASTELPIZZUTO, CHIAUCI, CONCA CASALE, MONTENERO VALCOCCHIARA, PESCOLANCIANO, PIETRABBONDANTE, PIZZONE, RIONERO SANNITICO, ROCCAMANDOLFI, ROCCASICURA, SAN PIETRO AVELLANA, SANT'ANGELO DEL PESCO, VASTOGIRARDI

99A3423

DECRETO 15 aprile 1999.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Pavia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies,* commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1971 con il quale sono state approvate le deliberazioni del 25 gennaio 1971 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Pavia;

Vista la deliberazione del 14 febbraio 1997 della commissione provinciale per la monodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si è proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati per il predetto decreto ministeriale;

Visto il conforme parere della commissione centrale di cui all'articolo *sexies,* comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Pavia, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 14 febbraio 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Pavia, con le relative modifiche apportate dalla commissione centrale, ai sensi dell'art. 9-*quinquies,* comma 15, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 1999

Il direttore generale: DADDI

ALLEGATO

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9-*QUINQUIES*, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI «PAVIA».

COLTURE	*Giornate/ettaro*		
	Pianura	Collina	Montagna
Coltivazioni da industria:			
Patata da consumo	16	40	50
Barbabietola	9	-	-
Tabacco manuale	100	-	-
Tabacco meccanizzata	50	-	-
Girasole (escluso raccolto)	4	4	-
Pomodoro da industria (raccolta meccanica)	20	-	-
Pomodoro da industria (raccolta a mano)	40	-	-
Cipolla a pieno campo	25	-	-
Lattuga a pieno campo	80	-	-
Anguria coltura semiforzata	45	-	-
Anguria a pieno campo	40	-	-
Fragola coltura protetta	470	-	-
Melone tunnels	150	-	-
Melone a pieno campo	45	-	-
Cereali:			
Grano tenero	4	6	6
Grano duro	4	6	-
Orzo	4	6	7
Avena	4	6	7
Mais granella irriguo	7	10	11
Mais granella seccagno	5	7	8
Mais granella 2° raccolto	7	10	11
Mais erbaio	8	10	11
Mais insilato	10	14	-
Sorgo	7	10	-
Riso	10	-	-
Foraggere:			
Prato stabile	10	15	15
Medicaio	19	21	24
Trifoglio pratense	10	13	15
Prato pascolo	-	2	2
Leguminose:			
Fagiolino (escluso raccolto)	6	-	-
Pisello da industria (escluso raccolto)	5	-	-
Soia 1° raccolto	4	-	-
Soia 2° raccolto	4	-	2
Legnose agrarie:			
Vite (non vinificato)	60	65	70
Vite (vinificato)	85	90	100
Susino - pesco	66	70	100
Actinidia (kiwi)	60	60	60
Melo - pero	50	60	60
Piccoli frutti:			
Lamponi - mirtilli - more	450	500	600
Orti familiari	80	80	80

Legnose forestali:			
Resinose (gg. mc. compreso trasporto e scarico a 10 km)	-	-	2,0
Latifoglie (gg. mc. compreso trasporto e scarico a 10 km)	2,0	2,0	2,0
Pioppicoltura	8,0	-	-
Floricoltura (gg/1 m² di serra)	0,2	0,2	0,2
Vivaio a pieno campo	250,0	250,0	250,0
Produzione piante in contenitore	600,0	600,0	600,0

ALLEVAMENTI	*Giornate/capo*		
Suini:			
Scrofe (gg/20 capi a ciclo chiuso)	37,0	37,0	37,0
Scrofe da ingrasso (gg/20 capi)	2,5	2,5	2,5
Preparazione mangime (gg/20 capi)	1,0	1,0	1,0
Bovini:			
Capi in stalla e recinto mungitura meccanica (gg/10 capi)	35,0	-	-
Capi ingrasso o in asciutta (gg/10 capi)	8,0	-	-
Capi legati (stalla tradizionale) (gg/10 capi)	75,0	-	-
Avicoli:			
Ovaiole da riproduzione (produzione industriale) (gg/1000 capi)	35,0	37,0	38,0
Uova da consumo (produzione industriale) (gg/1000 capi)	16,0	19,0	19,0
Polli da carne (gg/1000 capi)	12,0	14,0	14,0

99A3424

DECRETO 15 aprile 1999.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Aosta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies,* commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1973 con il quale è stata approvata la deliberazione del 12 marzo 1973 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Aosta;

Considerato che la locale commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, non ha provveduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, di cui al comma 15 dell'art. 9-*quinquies,* legge n. 608/1996, precedentemente approvati con il predetto decreto ministeriale;

Visto il comma 17 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, che dispone che in caso di mancato invio, entro la data prevista dal suddetto articolo, delle proposte delle commissioni provinciale per la manodopera agricola, si provveda con il solo parere della commissione centrale;

Visto il conforme parere della commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies,* comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per la singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Aosta, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 13 gennaio 1998 della commissione centrale, ai sensi dell'art. 9-*quinquies,* comma 17, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 1999

Il direttore generale: DADDI

ALLEGATO

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9-*QUINQUIES*, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI «AOSTA».

COLTURE	*Giornate/ettaro*
Bosco alto fusto	1
Bosco ceduo	2
Castagneto	8
Vite specializzata	110
Frutteto specializzato	80
Prato irriguo	10
Prato permanente arborato	15
Seminativo irriguo	18
Seminativo asciutto a prato	7
Seminativo arborato	10
Orto	80
Pascolo	2
Vivaio	160

ALLEVAMENTI	*Giornate/capo*
Equini	5
Bovini da latte	9
Bovini da carne	6
Ovini e caprini	1
Suini	4
Avicoli (gg/100 capi)	11

99A3425

DECRETO 15 aprile 1999.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Teramo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies,* commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1971 con il quale è stata approvata la deliberazione dell'11 agosto 1970 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Teramo;

Vista la deliberazione dell'11 novembre 1996 della commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si è proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati per il predetto decreto ministeriale;

Visto il conforme parere della commissione centrale di cui all'articolo *sexies,* comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Teramo, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 11 novembre 1996 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Teramo con le relative modifiche apportate dalla commissione centrale, ai sensi dell'art. 9-*quinquies,* comma 15, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 1999

Il direttore generale: DADDI

ALLEGATO

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9-*QUINQUIES*, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI «TERAMO».

COLTURE	*Giornate/ettaro*		
	Pianura	Collina	Montagna
Cereali escluso mais	5	7	9
Mais e soia	14	15	16
Girasole sorgo colza	6	8	9
Barbabietola e patata	15	24	40
Tabacco	50	55	-
Ortaggi estivi (escluso pomodoro)	21	29	-
Ortaggi invernali (escluso pomodoro)	30	40	-
Ortaggi da industria (fagiolini, spinaci, piselli, bietoline, fagioli, ecc.)	5	8	-
Pomodoro da industria	26	41	-
Pomodoro da mensa	67	168	-
Foraggere	15	20	23
Albicocco, Pesco, Susino, Melo, Pero, Loto	52	64	84
Fico, Ciliegio e frutti minori	70	84	114
Actinidia	40	47	-
Uliveto da olio	34	44	66
Uliveto da mensa	40	52	78
Vigneto da vino a spalliera	34	43	-
Vigneto da vino a tendone	36	46	-
Vigneto da mensa a spalliera	40	46	-
Vigneto da mensa a tendone	41	48	-
Ortaggi in tunnel	80		
Fragola in tunnel da mensa	400		
Fragola in pieno campo	250		
Semenzaio in serra e vivaio	800		
Vivaio in piena terra	500		
Fiori in serra	1.000		
Fungicoltura in serra	1.000		

ALLEVAMENTI	*Giornate/capo*
Ovini	1
Avicoli (gg. x 100 capi x anno)	7
Cunicoli (gg. x 50 fattrici x anno)	20
Bovini adulti da latte	9
Bovini adulti da carne	6
Vitelli e manze	2
Equini	5
Suini	4
Apicoltura (per alveare)	2
Elicicoltura (ad ettaro)	60
Struzzi (gg/8 capi)	1
Bachicoltura (gg/250 telaini)	1

99A3426

DECRETO 15 aprile 1999.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Sondrio.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies,* commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1971 con il quale è stata approvata la deliberazione del 23 ottobre 1970 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Sondrio;

Considerato che la locale commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, non ha provveduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, di cui al comma 15 dell'art. 9-*quinquies,* della legge n. 608/1996, precedentemente approvati con il predetto decreto ministeriale;

Visto il comma 17 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, che dispone che in caso di mancato invio, entro la data prevista dal suddetto articolo, delle proposte delle commissioni provinciali per la manodopera agricola, si provveda con il solo parere della commissione centrale;

Visto il conforme parere della commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies,* comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Sondrio, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 26 gennaio 1998 della commissione centrale, ai sensi dell'art. 9-*quinquies,* comma 17, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 1999

Il direttore generale: DADDI

ALLEGATO

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9-*QUINQUIES*, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI «SONDRIO».

COLTURE	*Giornate/ettaro*
Frumento	6
Granoturco	15
Patate	25
Saraceno	15
Segale	14
Orto	80
Orto specializzato	200
Prato	5
Pascolo senza sfalcio	1
Pascolo con sfalcio	5
Vigneto	100
Frutteto	80
Castagneto	8
Bosco ceduo	3
Bosco alto fusto	2

ALLEVAMENTI	*Giornate/capo*
Equini	5
Bovini da latte	9
Bovini da carne	6
Suini	4
Ovini	1
Caprini	1

99A3427

DECRETO 15 aprile 1999.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Latina.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies,* commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1972 con il quale sono state approvate le deliberazioni del 21, 22, 27, 31 luglio 1970 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Latina;

Vista la deliberazione del 2 ottobre 1997 della Commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si è proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati per il predetto decreto ministeriale;

Visto il conforme parere della commissione centrale di cui all'articolo *sexies,* comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Latina, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 2 ottobre 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Latina con le relative modifiche apportate dalla commissione centrale, ai sensi dell'art. 9-*quinquies,* comma 15, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 1999

Il direttore generale: DADDI

ALLEGATO

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9-*QUINQUIES*, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI «LATINA».

COLTURE	*Giornate/ettaro*
Actinidia	80
Arachide	36
Arachide con operazioni meccanizzate	15
Asparago	110
Barbabietola da zucchero	8
Bietola da orto	55
Carciofo	60
Cocomero	40
Cocomero con operazioni meccanizzate	20
Grano, orzo, avena, triticale	6
Leguminose da granella (fava, favino, lupino, fagiolo, lenticchia)	10
Fava da orto	45
Pisello da orto	40
Ortive varie in piena area (raccolta a mano)	70
Ortive varie in piena area (raccolta meccanica di fagioli, piselli, pomodoro, patate, cipolle, spinaci, etc.)	15
Fragola in coltura pacciamata in piena area	200
Fragola in coltura protetta (serra)	400
Mais da granella	10
Mais da silo	10
Erbai annuali - intercalari prati artificiali monofiti e polifiti	15
Prati naturali	4
Pascoli	2
Tabacco	100
Ortive in coltura protetta (serra)	150
Fiori recisi in coltura protetta (rose, orchidee, gerbere, garofani)	600
Fiori recisi in coltura protetta mazzettatura meccanizzata e non riscaldata	350
Crisantemi sotto serra	350
Floricole da bulbo sottoserra (gladioli, tulipani, lilium, etc.)	180
Pioppeto	3
Castagneto	20
Carrubeto	5
Oliveto (raccolta a mano)	50
Oliveto (raccolta meccanica)	25
Agrumeto	80
Frutteto (pesco, pero, melo, susino)	80
Vigneto a tendone (varietà da vino)	35
Vigneto a tendone (varietà da tavola)	80
Vigneto a filari (varietà da vino)	40
Vigneto a filari con operazioni meccanizzate	20
Vigneto a filari (varietà da tavola)	60

ALLEVAMENTI	*Giornate/capo*
Bovini da carne allo stato brado	1,0
Bovini da latte allo stato brado	4,0
Bovini da latte a stabulazione	10,0
Bovini da latte a stabulazione con mungitura meccanica	4,0
Bovini da carne a stabulazione	2,0
Equini allo stato brado	2,0
Ovini e caprini	2,0
Bufali	3,0
Suini	0,5
Conigli per 1-1,5 fattrici e 35-45 da carne	1,0
Apicoltura (gg/arnia)	2,0
Piscicoltura (gg/q.le)	4,0
Mitilicoltura (gg/q.le)	1,2
Ostricoltura (gg/q.le)	2,0
Elicicoltura (gg/q.le)	5,0

99A3428

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 26 aprile 1999.

Nomina dei liquidatori della The Continental insurance company - Rappresentanza generale per l'Italia, in liquidazione volontaria. (Provvedimento n. 1164).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, attuativo della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visti, in particolare, gli articoli 65 e 70 del predetto decreto legislativo;

Visti i decreti ministeriali 26 novembre 1984 e 19 giugno 1989 con i quali la The Continental insurance company - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, è stata legittimata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni;

Vista la delibera della The Continental insurance company in data 15 settembre 1995 che ha disposto la liquidazione volontaria della predetta rappresentanza;

Visto il provvedimento ISVAP n. 00245 del 6 maggio 1996 con il quale è stata disposta l'approvazione della nomina nell'incarico di liquidatore del sig. Giovanni Cedrati e la decadenza dalle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa;

Vista la delibera della The Continental insurance company in data 14 gennaio 1999 che ha disposto la revoca dell'incarico di liquidazione del sig. Giovanni Cedrati e la nomina nel medesimo incarico dei signori Michele Crisci e Viller Galafassi;

Vista l'istanza del 22 febbraio 1999 con la quale la The Continental insurance company - Rappresentanza generale per l'Italia, ha richiesto l'approvazione della nomina dei signori Michele Crisci e Viller Galafassi quali liquidatori;

Ritenuto che non sussistono elementi ostativi all'accoglimento della predetta istanza;

Dispone:

È approvata la nomina dei signori Michele Crisci e Viller Galafassi nell'incarico di liquidatori della The Continental insurance company - Rappresentanza per l'Italia, con sede in Milano, in liquidazione volontaria.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A3467

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 13 gennaio 1999.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera da Capo S. Marco alla foce del fiume Carboj del comune di Sciacca.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto n. 5008 del 7 gennaio 1995, con il quale si è ricostituita per il quadriennio 1995-99, la commisione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento;

Visto il decreto n. 6888 del 2 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 3 del 16 gennaio 1993, che ha sottoposto a regime di immodificabilità temporanea assoluta la fascia costiera da Capo S. Marco al vallone Carboj, in agro di Sciacca;

Visti i decreti n. 8043/94, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 63 del 17 dicembre 1994, e n. 8783/96, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 64 del 28 dicembre 1996, che hanno rinnovato il regime di tutela adottato con decreto n. 6888 del 2 dicembre 1992 sulla fascia costiera da Capo S. Marco al vallone Carboj, in agro di Sciacca;

Vista la nota n. 1510 del 14 aprile 1997, con la quale, l'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ha rappresentato alla soprintendenza di Agrigento l'evidente opportunità di sottoporre all'apprezzamento della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento, al fine di deliberarne sul merito, la dichiarazione di pubblico interesse dell'area sopraindicata ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge n. 1497/1939;

Visto il verbale n. 47 del 17 ottobre 1997, pubblicato all'albo pretorio del comune di Sciacca dal 30 ottobre 1997 al 31 gennaio 1998, con il quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento ha rilevato il notevole pregio paesistico della fascia costiera del comune di Sciacca, che va dalla foce del vallone S. Marco, nonché dal promontorio di Capo S. Marco, alla foce del fiume Carboj, e integra il territorio da vincolare paesaggisticamente, in aggiunta a quello già sottoposto a regime di immodificabilità, includendo nell'area da vincolare l'ampio terrazzamento che parte dal casello ferroviario nei pressi della stazione Capo S. Marco e si estende sino ad un breve e profondo vallone, la cui linea d'acqua giunge sino al mare e la parte costiera del promontorio di Capo S. Marco compresa tra i due tracciati stradali (ad est delle cave di tufo, sino in prossimità del casello ferroviario, e ad ovest del vallone in contrada Tradimento, estendentesi dal mare in direzione della ex regia trazzera);

Viste le motivazioni, congrue ed esaustive, che confermano le notevoli valenze delle peculiarità paesaggistiche e naturalistiche del territorio, già evidenziate in occasione dell'adozione del vincolo di temporanea immodificabilità, della proposta di vincolo che descrive una perimetrazione che fissa il suo limite interno, che offre una vista di particolare bellezza panoramica, lungo la strada ferrata Castelvetrano-Porto Empedocle, includendo alcuni fabbricati ed abitazioni e più precisamente:

partendo dalla foce del fiume Carboj si sale sino ad incontrare la strada ferrata; da questo punto si prosegue in direzione sud-orientale seguendo il percorso della linea ferroviaria Castelvetrano-Porto Empedocle sino alla contrada Tradimento dove si interseca la regia trazzera; si prosegue su quest'ultima strada per un tratto di circa 200 mt in direzione est, sino al bivio con la strada che scende sino a Capo S. Marco, da questo punto si scende in direzione sud sino ad incontrare la immaginaria linea dei 300 mt della legge Galasso, includendo la relativa fascia di rispetto sino alla foce del vallone S. Marco.

Detto perimetro parzialmente identificato dal decreto n. 6888/92, ed ampliato con gli attuali provvedimenti, include:

a) l'ampio terrazzamento che parte dal casello ferroviario nei pressi della stazione Capo S. Marco e si estende sino ad un breve e profondo vallone, la cui linea d'acqua giunge sino al mare. L'area include anche i terreni a nord del vallone ed è delimitata dal tracciato stradale. Il vertice meridionale del terrazzamento include un caseggiato rurale al cui interno si trova la cosiddetta Torre del Tradimento, già sottoposta a vincolo di immodificabilità temporanea. Terrazzamento e vallone stabiliscono un rapporto di correlazione visiva con il più ampio paesaggio di roccia e costa di Capo S. Marco;

b) la parte costiera del promontorio di Capo S. Marco compresa tra i due tracciati stradali (il primo ad est delle cave di tufo, sino in prossimità del casello ferroviario, il secondo ad ovest del vallone in contrada Tradimento, estendentesi dal mare in direzione della ex regia trazzera) e soltanto per l'area già sottoposta a vincolo d'immodificabilità, si ritiene meritevole di particolare attenzione di salvaguardia integrale il cui presupposto è l'inalterabilità dei luoghi;

Rilevato che la imposizione di un vincolo di paesaggio ai sensi della legge n. 1497/1939, non determina l'imposizione di limiti specifici, ma impone la preventiva autorizzazione soprintendentizia per le modificazioni che si intendono apportare all'aspetto esteriore dei beni protetti, indipendentemente dalla natura delle innovazioni stesse (T.A.R. Campania - Napoli, V sezione - 17 maggio 1994, n. 197, T.A.R. Calabria - Catanzaro, 9 marzo 1994, n. 283, T.A.R. Lombardia - Brescia, 21 novembre 1988, n. 927 e T.A.R. Campania - Napoli, V sezione - 28 luglio 1992, n. 249). Appare

necessario specificare che il vincolo, nel mantenere e rendere accogliente quella parte di costa, valorizzata dal raffinato arenile, tende a conservare quel contesto ambientale di notevole interesse paesaggistico, rispetto alle costruzioni, interventi o attività che risultino incompatibili perché non corrispondenti alle caratteristiche e alla cultura tradizionale dei luoghi;

Viste le opposizioni avanzate avverso la sopra riportata proposta di vincolo paesaggistico, e in particolare:

1) ricorso in opposizione, datato 20 aprile 1998, a norma di Abbene Antonino + 24 soggetti, pervenuto il 24 aprile 1998 presso gli uffici della soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento, tramite il quale, gli opponenti hanno lamentato la violazione e l'ultronea applicazione dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge n. 1497/1939 e dell'art. 9 del regolamento di attuazione approvato con regio decreto n. 1357/1940, sotto il profilo dell'eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento dei fatti.

Si contesta innanzi tutto che gli appezzamenti di terreno sopra specificati abbiano quei requisiti e quelle condizioni voluti dall'art. 1, n. 3, della legge n. 1497/1939. Non presentano cioè le caratteristiche proprie di complesso omogeneo di cose immobili, né si riscontrano ragioni di valore estetico e tradizionale.

La proposta della commissione non dà una motivazione circa la qualificazione degli appezzamenti di terreni dei ricorrenti quali quadri di insieme naturali o belvedere accessibili al pubblico, dai quali si possa godere tale spettacolo, così come previsto dall'art. 1, n. 4 della legge n. 1497/1939.

La mancanza di motivazioni conformi alle caratteristiche previste dalle norme di legge richiamate, mette in evidenza una erronea rappresentazione dei fatti e dei luoghi da parte della mmissione. Per quanto riguarda l'area già assoggettata a vincolo di immodificabilità, i riferimenti al sito, avente carattere di ambiente relitto risparmiato dalle modificazioni antropiche», ignorano che tale sito, sino a qualche decennio fa, era oggetto di quelle «modificazioni antropiche» che hanno fatto la civiltà dell'uomo, cioè l'attività agricola. Il sito infatti era coltivato a vigneto e uliveto e, ancora in parte, si presenta coltivato.

Il parziale abbandono colturale, in balia di specie vegetali della macchia mediterranea, è conseguenza di quel dislivello economico tra costi e ricavi della produzione, che induce i coltivatori più giovani all'abbandono della stessa.

Per quanto riguarda l'integrazione dell'area da assoggettare a vincolo *ex lege* n. 1497/1939, in aggiunta a quella già vincolata regime di immodificabilità, la finalità che la proposta persegue, cioè la tutela paesaggistica dell'intera area, appare del tutto speciosa, essendo il pianoro indicato incluso all'interno di numerose costruzioni stagionali e fabbricati rurali e del tutto privo di quelle caratteristiche volute dalla legge per conferire ad un ambiente quel valore estetico naturalistico e quel valore storico-tradizionale, che configurano l'interesse pubblico alla tutela paesaggistica.

La commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento non si è curata di contemperare l'interesse pubblico della tutela paesaggistica con quello privato dei proprietari degli immobili compresi nelle zone interessate, i quali, in modo indiscriminato e generalizzato hanno visto compromessi pesantemente la disponibilità e il valore dei propri immobili.

Non risulta che siano stati invitati a partecipare alla riunione della commissione il sindaco della città di Sciacca e i rappresentanti delle categorie interessate, come prevedono le disposizioni delle citate norme, al fine di conciliare l'interesse pubblico e quello dei privati.

Non può ritenersi sufficiente l'argomentazione addotta dalla commissione per giustificare l'ampliamento dell'area da assoggettare a vincolo, cioè di voler esercitare «un'azione di controllo sulla probabile futura edificazione» della zona. La proliferazione delle abitazioni stagionali nella zona compresa tra Capo S. Marco e la foce del fiume Carboj, al contrario, sottolinea una vocazione della zona a destinazione residenziale stagionale, tanto che la proposta dello schema di massima del P.R.G.C. presentata al comune di Sciacca prevedeva l'area indicata dalla commissione sub lett. *a)* tra quelle da destinare a possibili residenze stagionali;

2) ricorso in opposizione, datato 27 aprile 1998, a firma di Corso Carmela, pervenuto il 5 maggio 1998 presso gli uffici della soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento, tramite il quale, l'opponente lamenta la violazione dell'art. 2 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 4 del regolamento di esecuzione approvato con regio decreto n. 1357/1940, per la mancata partecipazione del sindaco di Sciacca e dei rappresentanti delle categorie interessate alla deliberazione della commissione; la violazione dell'art. 9 del regio decreto n. 1357/1940 in relazione alla mancata conciliazione dell'interesse pubblico con l'interesse privato, essendo stati autorizzati diversi piani di lottizzazione, in fase di completamento o, addirittura completati; la violazione dei diritti oggettivi dei privati, ormai su posizioni di interessi legittimi consolidati;

Viste le controdeduzioni della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento, prodotte con le note numeri 291 e 292 del 16 giugno 1998;

Ritenuto, che le osservazioni anzidette non siane supportate da congrue e legittime motivazioni. Infatti come anche rilevato dalla soprintendenza, la proposta

della commissione costituisce espressione della c.d discrezionalità tecnica e non integra apprezzamenti di merito, sfuggendo, sotto tale profilo, a censure che non afferiscono alla coerenza logico-motivazionale del provvedimento (conforme a: T.A.R., Lazio, I sez., 6 marzo 1995, n. 389), tanto più che le peculiarità relative all'interesse paesaggistico, naturalistico e panoramico dell'intera area sono sufficientemente descritte nel decreto n. 6888/1992, giusta premessa della presente proposta di vincolo *ex lege* n. 1497/1939.

È noto altresì che l'apposizione del vincolo paesaggistico comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata di acquisire preventivamente la relativa autorizzazione della competente soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. È in quella sede, e non al momento dell'imposizione del vincolo, che è dato comparare l'interesse pubblico alla conservazione dei luoghi ad altri interessi, pubblici o privati, eventualmente lesi o pretermessi (conforme a: Cons. di Stato, IV sezione 10 marzo 1965, n. 276).

Infine si evidenzia che la partecipazione alle sedute della commissione dei rappresentanti delle categorie interessate non è prevista e la partecipazione del sindaco è parimenti non più dovuta: le previgenti discipline della legge n. 1497/1939 e del regio decreto n.1357/1940 sono state in tal senso modificate dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975 (conforme a: T.A.R. Sicilia, Catania, 28 novembre 1995, n. 2525).

Considerato che la soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento ha ricevuto, con l'assessoriale n. 186/1998, l'invito ad adoperarsi con ancora maggiori motivazioni per la tutela dei beni ambientali, avvalendosi degli strumenti offerti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 integrati dai chiari criteri desumibili dalle adottate «Linee guida del piano territoriale paesistico regionale», correttamente pubblicate all'albo comunale di Sciacca dal 24 dicembre 1996 al 24 marzo 1997, che definiscono coerenti criteri di lettura delle valenze paesistiche rilevabili nelle aree di pregio e concorrono in maniera cogente alla formazione della parte motiva degli atti di tutela;

Rilevato che l'apposizione del vincolo paesaggistico comporta l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata ad acquisire preventivamente la relativa autorizzazione della competente soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Per quanto sopra esposto;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, come bellezza di insieme e panoramica, l'area del tratto di costa del comune di Sciacca, che va dal promontorio di Capo S. Marco alla foce del fiume Carboj, descritta nel verbale n. 47 del 17 ottobre 1997 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento (allegato 1) nonché nelle planimetrie accluse (allegato 2 e 3), che descrivono la perimetrazione dell'area vincolata, anche riportata in premessa, documenti ai quali si rimanda che le parti integranti e sostanziali del presente decreto, ritenuto congruo il richiamo al deliberato del decreto n. 6888 del 2 dicembre 1992 che contiene le motivazioni fatte proprie dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento nel verbale della seduta del 17 ottobre 1997, e rigettata, sulla scorta delle controdeduzioni rese dalla soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Agrigento, ogni opposizione pervenuta avverso detto vincolo paesaggistico.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente alla planimetria allegata, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Sciacca, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme agli allegati planimetrici delle zone vincolate, sarà depositata presso gli uffici del comune di Sciacca, ove gli interessati potro prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopracitata all'albo del comune di Sciacca.

Art. 3.

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso innanzi al giudice amministrativo, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento medesimo, ovvero ricorso gerarchico, ai sensi dell'art. 4, u.c., della legge n. 1497/1939.

Palermo, 13 gennaio 1999

L'assessore: MORINELLO

ALLEGATI

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DI AGRIGENTO

Verbale n. 47

L'anno millenovecentonovantasette, alle ore 10,40 del giorno 17 del mese di ottobre, presso gli uffici della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Agrigento, siti in Villa Genuardi, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, giusta nota di convocazione n. 234 del 3 ottobre 1997, per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) proposta di vincolo paesaggistico della fascia costiera da Capo S. Marco alla contrada Cipollazzo ricadenti nei territori comunali di Sciacca e Menfi;

2) richiesta di devincolizzazione del vallone Garella ricadente nel territorio comunale di Burgio (art. 1-*quater,* legge n. 431/1985);

3) varie.

Sono presenti, il presidente, dott. Graziella Fiorentini, i componenti, prof. Giuseppe Gangemi e dott. Giuseppe Lo Pilato, il segretario, arch. Agostino Marrella.

Essendo presenti tutti i membri della commissione, constatata la regolarità della seduta, si aprono i relativi lavori con la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

In merito al primo argomento, si premette che l'intera fascia costiera, risulta attualmente essere tutelata ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991 con decreti assessoriali numeri 6888 del 2 dicembre 1992, 5686 del 16 marzo 1993, 5563 del 23 febbraio 1993, ed una consistente parte di tale territorio è, per una profondità di 300 metri dalla battigia, vincolata ai sensi della legge n. 431/1985.

Si dà lettura delle motivazioni che hanno determinato l'emissione, da parte dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, delle misure di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e naturalistiche del territorio compreso tra il promontorio di Capo S. Marco e la foce del fiume Carboj, visionando la cartografia allegata al decreto n. 6888 del 2 dicembre 1997, nonché la documentazione fotografica d'ufficio.

Facendo seguito, dunque, alla precedente visita della commissione direttamente lungo l'intera fascia costiera da Capo S. Marco a contrada Cipollazzo, considerato che è largamente condivisibile, per la parte descrittiva delle peculiarità paesaggistiche è naturalistiche dei siti, l'impianto delle motivazioni che ha determinato la formale dichiarazione di notevole interesse pubblico di quel territorio, concordando con la necessità di garantirne le migliori condizioni di tutela, si ritiene di dover vincolare ai sensi della legge n. 1497/1939 la fascia costiera ricadente nel territorio comunale di Sciacca secondo la perimetrazione descritta nell'art. 2 del citato decreto e secondo quella graficamente indicata sulla planimetria in scala 1:25.000 e quella in scala 1:10.000, allegate al presente verbale con alcune variazioni che di seguito si descrivono:

a) l'integrazione d'area da sottoporre a vincolo 1497/1939, in aggiunta a quella già sottoposta a vincolo d'immodificabilità, riguarda l'ampio terrazzamento che parte dal casello ferroviario nei pressi della stazione Capo S. Marco e si estende sino ad un breve e profondo vallone, la cui linea d'acqua giunge sino al mare. L'area include anche i terreni a nord del vallone ed è delimitata dal tracciato stradale. Il vertice meridionale del terrazzamento include un caseggiato rurale al cui interno si trova la cosidetta «Torre del Tradimento», già sottoposta a vincolo d'immodificabilità temporanea. Terrazzamento e vallone stabiliscono un rapporto di correlazione visiva con il più ampio paesaggio di roccia e costa di Capo S. Marco. Recenti fenomeni insediativi lungo il vallone e nel pianoro, seppure ancora di contenuta entità suggeriscono un'azione di controllo sulla probabile futura edificazione ai fini della tutela paesaggistica dell'intera area, in particolare per l'imminente scadenza del vincolo d'immodificabilità della fascia costiera immediatamente prospiciente;

b) la parte costiera del promontorio di Capo S. Marco compresa tra i due tracciati stradali (il primo ad est delle cave di tufo, sino ad arrivare in prossimità del casello ferroviario, il secondo, ad ovest del vallone in contrada Tradimento), estendentesi dal mare in direzione della ex regia trazzera) e soltanto per l'area già sottoposta a vincolo d'immodificabilità si ritiene meritevole di particolare attenzione di salvaguardia integrale il cui presupposto è l'inalterabilità dei luoghi. Infatti i caratteri geomorfologici del sito, già descritto nel precedente vincolo, la singolarità e la rarità degli scoscendimenti rocciosi a cui si lega una notevole presenza di specie vegetali della macchia mediterranea che denotano un eccezionale grado di naturalità, conferiscono al sito il carattere di ambiente relitto risparmiato dalle modificazioni antropiche delle aree circostanti. Anche la limitata presenza di modeste aree agricole risulta ben integrata nel contesto naturalistico ed ambientale.

La sentieristica esistente permette una accessibilità pedonale contenuta degna di adeguati interventi di sistemazione. Opportuni interventi di ingegneria ambientale possono essere condotti nell'area delle ex cave di tufo ai fini del ripristino e di una adeguata fruizione.

L'*unicum* integrato di rocce, vegetazione e paesaggio, insieme con le emergenze architettoniche della trecentesca Torre del Tradimento e della lanterna prefigura un carattere di biotopo in un sito di riserva naturale.

Perimetro nel territorio comunale di Sciacca.

Dalla foce del fiume Carboj si sale sino ad incontrare la strada ferrata; da questo punto si prosegue in direzione sud orientale seguendo il percorso della linea ferroviaria Castelvetrano-Porto Empedocle sino alla contrada Tradimento dove si interseca la regia trazzera; si prosegue su quest'ultima strada per un tratto di circa 200 mt. in direzione est, sino al bivio con la strada che scende verso Capo S. Marco, da questo punto si scende in direzione sud sino ad incontrare la immaginaria linea dei 300 mt. della legge Galasso, includendo la relativa fascia di rispetto sino alla foce del vallone S. Marco.

(Omissis).

(99.4.146)

99A3430

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 7 aprile 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 15 novembre 1991, con il quale è stato istituito il corso di diploma in produzioni animali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1992;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di medicina veterinaria in data 18 marzo 1998, dal consiglio di amministrazione in data 24 novembre 1998 e dal senato accademico in data 17 novembre 1998;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Vista la nota di indirizzo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 1/98 del 16 giugno 1998;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Presso la facoltà di medicina veterinaria è istituito il corso di diploma universitario in produzioni animali.

Art. 2.

L'art. 54, primo comma, concernente i corsi di studio della facoltà di medicina veterinaria, è soppresso e sostituito dal seguente:

«Art. 54 *(Facoltà di medicina veterinaria).* — 1. La facoltà di medicina veterinaria conferisce le seguenti lauree ed i seguenti diplomi universitari:

lauree:

a) biotecnologie, indirizzo biotecnologie veterinarie;

b) medicina veterinaria.

diplomi:

a) produzioni animali».

Art. 3.

Dopo l'art. 55 concernente il corso di laurea in medicina veterinaria e con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi è inserito il seguente art. 56 concernente le norme comuni ai corsi di diploma della facoltà di medicina veterinaria e l'art. 57 concernente il diploma universitario in produzioni animali:

«Art. 56 *(Norme comuni ai corsi di diploma universitario della facoltà di medicina veterinaria).* — 1. L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

2. I corsi degli studi hanno durata triennale.

3. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà,

in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

4. Ciascun diploma universitario deve essere articolato in orientamenti. Il profilo professionale specifico relativo a ciascun orientamento sarà oggetto di certificazione da parte dell'università che conferisce il titolo.

5. Ai fini del proseguimento degli studi i corsi di diploma universitario sono dichiarati affini al corso di laurea della facoltà di medicina veterinaria. Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dal corso di diploma universitario al corso di laurea sopra citato ed a quelli di altre facoltà, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti del corso di laurea: la facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire i diplomi di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

6. Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea anche di altre facoltà ad un corso di diploma universitario, i consigli di facoltà riconosceranno gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicheranno il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Particolare attenzione sarà rivolta dalla facoltà agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso volessero completare gli studi nell'ambito del corso di diploma.

7. Ciascuno dei tre anni di corso può essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

8. Complessivamente l'attività didattica comprende 1800 ore di cui almeno 200 dedicate al tirocinio e/o elaborato finale. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

9. L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti. Il numero delle annualità non potrà essere inferiore a 15 e superiore a 18.

10. Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

11. Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalità di esame stabilite dal consiglio di facoltà.

12. La facoltà, nello stabilire prove di valutazione della preparazione degli studenti, farà ricorso a criteri di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli eventuali esami tradizionali tra 15 e 18.

13. L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un eventuale elaborato finale.

14. I contenuti didattico-formativi minimi obbligatori del corso di studi, articolati in aree didattiche.

15. All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare il consiglio di facoltà:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno, secondo quanto previsto dal precedente comma 3;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'ordinamento didattico.

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

16. La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso settore scientifico-disciplinare o di settore scientifico-disciplinare ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato. Per realizzare un'efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità. Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste negli statuti delle singole università».

«Art. 57 *(Corso di diploma universitario in produzioni animali).* — 1. Formazione di base comune (500 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e settori scientifico-disciplinari attinenti.

Area 1 - Matematica (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica. Deve inoltre impadronirsi delle nozioni di calcolo della probabilità e statistica sviluppando i concetti di fenomeno aleatorio e le relative metodologie di studio. Deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Settori scientifico-disciplinari:

A01B Algebra;

A01C Geometria;

A01D Matematiche complementari;

A02A Analisi matematica;

A02B Probabilità e statistica matematica;

A03X Fisica matematica;

A04A Analisi numerica;

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;

K05B Informatica;

S01A Statistica.

Area 2 - Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Settori scientifico-disciplinari:

B01A Fisica generale;

B01B Fisica.

Area 3 - Chimica (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi; la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche. Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Settori scientifico-disciplinari:

C01A Chimica analitica;

C02X Chimica fisica;

C03X Chimica generale ed inorganica;

C05X Chimica organica;

E05A Biochimica;

E05B Biochimica clinica;

G07A Chimica agraria.

Area 4 - Biochimica applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti di base delle funzioni biologiche delle proteine, dei glucidi e dei lipidi, dell'enzimologia e delle vie metaboliche dei principi organici ed inorganici nei microrganismi e negli animali.

Settori scientifico-disciplinari:

E04B Biologia molecolare;

E05A Biochimica;

E05B Biochimica clinica;

G07A Chimica agraria.

Area 5 - Biologia, morfologia e fisiologia degli animali (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico degli animali. Egli dovrà inoltre conoscere i principi fondamentali dell'ecologia e delle relazioni filogenetiche tra gli organismi animali.

Settori scientifico-disciplinari:

E02A Zoologia;

E02C Biologia evolutiva e didattica della biologia;

E11X Genetica;

E13X Biologia applicata;

G09A Zootecnica generale e miglioramento genetico;

V30A Anatomia degli animali domestici;

V30B Fisiologia degli animali domestici.

Area 6 - Economia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza di base dell'economia delle produzioni zootecniche, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali dell'azienda di produzione zootecnica. Deve inoltre acquisire conoscenze di base di contabilità aziendale e di economia di mercato dei prodotti zootecnici e dei loro derivati.

Settori scientifico-disciplinari:

G01X Economia ed estimo rurale;

P01A Economia politica.

2. Formazione professionale di base (400 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e settori scientifico-disciplinari attinenti.

Area 7 - Agronomia e produzioni vegetali (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza complessiva del sistema suolo-pianta atmosfera e dei componenti e fattori che ne condizionano il funzionamento e la produttività. Lo studente dovrà inoltre acquisire i concetti generali e fondamentali relativi alla tecnologia delle coltivazioni, particolarmente per quelle destinate all'alimentazione-zootecnica.

Settori scientifico-disciplinari:

G02A Agronomia e coltivazioni erbacee;

G02B Coltivazioni arboree;

G02C Orticoltura e floricoltura.

Area 8 - Microbiologia applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire sia nozioni di microbiologia industriale applicata alle trasformazioni dei prodotti, sia nozioni relative al controllo e all'igiene. Per quest'ultimo aspetto verrà in particolare sviluppato il concetto di prevenzione delle contaminazioni e acquisire competenze di analisi a rischio (HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point), in una necessaria integrazione di competenze di microbiologia, igiene, tecnologia e legislazione.

Settori scientifico-disciplinari:

G08B Microbiologia agro-alimentare ed ambientale;

V31B Ispezione degli alimenti di origine animale;

V32A Malattie infettive degli animali domestici.

Area. 9 - Tecnologie alimentari (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi delle tecnologie di conservazione e trasformazione dei prodotti di origine animale. Deve acquisire inoltre una visione integrata dei processi tecnologici considerando i problemi di approvvigionamento, di marketing, di gestione e controllo della qualità.

Settori scientifico-disciplinari:

G08A Scienza e tecnologia dei prodotti agro--alimentari;

V31B Ispezione degli alimenti di origine animale.

Area. 10 - Ingegneria agraria (50 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti di base sul funzionamento delle attrezzature utilizzate nell'allevamento animale. Dovrà inoltre conoscere i problemi dell'edilizia zootecnica in relazione alle condizioni ambientali e alle tecnologie di trattamento e depurazione dei rifiuti organici.

Settori scienlifico disciplinari:

G05A Idraulica agraria e forestale;

G05B Meccanica agraria;

G05C Costruzioni ed impianti tecnici per l'agricoltura.

Area. 11 - Produzioni animali (150 ore).

Lo studente dovrà acquisire i fondamenti della genetica e della nutrizione e alimentazione animale. Egli dovrà inoltre acquisire le nozioni relative alle tecnologie di allevamento con una visione generale ed integrata dei problemi di logistica, etologia, fisioclimatologia ed igiene zootecnica. Fin dal corso generale verranno introdotti con esemplificazioni ed esercitazioni pratiche i concetti e problemi specifici del settore di orientamento.

Settori scientifico-disciplinari:

G09A Zootecnica generale e miglioramento genetico;

G09B Nutrizione e alimentazione animale;

G09C Zootecnica speciale;

G09D Zoocolture.

Area. 12 - Igiene degli allevamenti (50 ore).

Lo studente dovrà dimostrare di conoscere i principali fattori che condizionano la salute animale e le misure di profilassi delle malattie infettive, infestive e metaboliche.

Settori scientifico-disciplinari:

V31A Patologia generale e anatomia patologica veterinaria;

V32A Malattie infettive degli animali domestici;

V32B Parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici;

V33B Clinica medica veterinaria.

3. Formazione professionale specifica (600 ore).

Le aree disciplinari, gli obiettivi didattici e i relativi impegni in ore o crediti didattici sono definiti dalla facoltà attivando singoli orientamenti.

Nell'ambito delle 600 ore a disposizione, la facoltà può anche destinare annualità o frazioni di annualità per approfondimenti in discipline formative di base, sia comuni che professionali.

Orientamento n. 1 - Acquacoltura.

Il diploma si propone di formare tecnici in grado di svolgere mansioni organizzative e tecnico-gestionali in strutture operanti nel settore dell'acquacoltura. Il diplomato dovrà acquisire conoscenze specifiche di tipo biologico, veterinario e zootecnico che gli consentano di intervenire nelle varie fasi dell'allevamento e successiva trasformazione e utilizzazione dei prodotti della itticoltura, molluschicoltura e crostaceicoltura.

Area. 13 - Biologia delle specie ittiche, dei crostacei e dei molluschi (150 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze relative alla biologia, alla nutrizione, alla riproduzione ed alle esigenze ambientali delle principali specie, approfondendo le interazioni con la produzione delle alghe e i popolamenti idrofaunistici, anche quali indicatori biologici.

Settori scientifico-disciplinari:

E02A Zoologia;

E03A Ecologia;

E04A Fisiologia generale;

E02B Anatomia comparata e citologia;

E01A Botanica;

E01D Ecologia vegetale;

F05X Microbiologia e microbiologia clinica;

G09B Nutrizione e alimentazione animale;

G09D Zoocolture;

V30A Anatomia degli animali domestici.

Area. 14 - Tecniche di allevamento delle specie ittiche, dei crostacei e dei molluschi (200 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze sulle tecniche di alimentazione, riproduzione e allevamento delle principali specie, approfondendo anche le problematiche relative alle ricadute sulla qualità delle acque e l'impatto ambientale.

Settori scientifico-disciplinari:

E03A Ecologia;

G05B Meccanica agraria;

G09B Nutrizione e alimentazione animale;

G09C Zootecnica speciale;

G09D Zoocolture.

Area. 15 - Patologia e igiene degli allevamenti in acquacoltura (100 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze sull'epidemiologia, la diagnostica e la profilassi delle principali malattie che colpiscono le specie allevate e sui criteri igienici di conduzione dell' allevamento.

Settori scientifico-disciplinari:

V31A Patologia generale e anatomia patologica veterinaria;

V32A Malattie infettive degli animali domestici;

V32B Parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici;

V34B Clinica ostetrica veterinaria.

Area 16 - Qualità e mercato dei prodotti dell'acquacoltura e della pesca (150 ore).

Lo studente deve acquisire conoscenze sulle caratteristiche qualitative, sui processi di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti dell'acquacoltura e della pesca.

Settori scientifico-disciplinari:

F22A Igiene generale ed applicata;

G08A Scienza e tecnologia dei prodotti agro--alimentari;

G08B Microbiologia agro-alimentare ed ambientale;

G09D Zoocolture;

G01X Economia ed estimo rurale;

V31B Ispezione degli alimenti di origine animale.

Tirocinio pratico-applicativo ed elaborato finale (300 ore).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 7 aprile 1999

Il rettore: MARCHESINI

99A3326

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica civile alla parrocchia S. Maria Madre della Chiesa, in Cosenza

Con decreto ministeriale 8 aprile 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla parrocchia S. Maria Madre della Chiesa, con sede in Cosenza.

99A3431

Riconoscimento della personalità giuridica civile alla parrocchia SS. Trinità, in Manfredonia

Con decreto ministeriale 8 aprile 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla parrocchia SS. Trinità, con sede in Manfredonia (Foggia).

99A3432

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 25944 del 18 marzo 1999 è autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 1999 al 31 gennaio 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Reagens, con sede in San Giorgio di Piano (Bologna) e unità di San Giorgio di Piano (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 19,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 28 unità, su un organico complessivo di 181 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Reagens, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25945 del 18 marzo 1999 è autorizzata, per il periodo dal 29 settembre 1998 al 27 settembre 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Adriatrica Peltro, con sede in Teramo e unità di Zona Industriale S. Atto (Teramo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 35 unità, su un organico complessivo di 35 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Adriatica Peltro, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25946 del 18 marzo 1999 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. International Letterfix, con sede in Genova e unità di Genova, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 19 unità, su un organico complessivo di 23 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. International Letterfix, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25947 del 18 marzo 1999 è autorizzata, per il periodo dal 2 febbraio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.r.l. N.U.I. - Nuova utensileria italiana, con sede in Genova e unità di Genova, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 25 unità, di cui 7 unità lavorative in regime part-time, applicano una riduzione di orario: da 20 a 10 ore medie settimanali; 2 unità da 25 a 13 ore medie settimanali; 1 unità da 30 a 15 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 63 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.r.l. N.U.I. - Nuova utensileria italiana, a corrispondere i particolari benefici previsti dai comma 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Il presente decreto annulla e sostituisce il D.M. n. 25229 del 20 ottobre 1998.

Con decreto ministeriale n. 25961 del 23 marzo 1999, è autorizzata, per il periodo dal 13 ottobre 1998 al 12 ottobre 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura Val d'Aso, con sede in Comunanza (Ascoli Piceno) e unità di Comunanza (Ascoli Piceno), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 40 unità, su un organico complessivo di 43 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura Val d'Aso, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25962 del 23 marzo 1999 è autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 1998 al 31 dicembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rhibo Ruggero Hilbe dall'8 maggio 1998 Italpres, con sede in Pianoro (Bologna) e unità di Radicofani (Siena), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 8 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 24 unità, su un organico complessivo di 27 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rhibo Ruggero Hilbe dall'8 maggio 1998 Italpres, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25963 del 23 marzo 1999 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Edinform, con sede in Napoli e unità di Napoli e Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 36 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 15 unità, su un organico complessivo di 22 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani, ove interessato, sono altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Edinform, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25964 del 23 marzo 1999 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Edinform, con sede in Napoli e unità di Napoli e Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 36 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 13 unità, di cui un part-time da 24 ore medie settimanali a 10,5 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 20 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani, ove interessato, sono altresì autorizzati, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Edinform, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25965 del 23 marzo 1999 è autorizzata, per il periodo dal 6 luglio 1998 al 5 luglio 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atlantide editoriale, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38,5 ore settimanali a 25,10 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 5 unità, impiegati grafici, su un organico complessivo di 25 unità.

Il presente decreto annulla è sostituisce il D.M. 4 marzo 1999, n. 25872.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani, ove interessato, sono altreì autorizzati, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atlantide editoriale, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

99A3342

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 3 maggio 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0589
Yen giapponese	126,93
Dracma greca	325,35
Corona danese	7,4320
Corona svedese	8,9185
Sterlina	0,65710
Corona norvegese	8,2445
Corona ceca	37,507
Lira cipriota	0,57867
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	250,02
Zloty polacco	4,1763
Tallero sloveno	193,5050
Franco svizzero	1,6111
Dollaro canadese	1,5415
Dollaro australiano	1,5987
Dollaro neozelandese	1,8916
Rand sudafricano	6,4328

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A3521

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero delle finanze 16 marzo 1999 concernente: «Affidamento all'ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma della riscossione delle tasse automobilistiche erariali relative alle regioni a statuto speciale, con eccezione della regione siciliana». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 67 del 22 marzo 1999).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 26, seconda colonna della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al secondo capoverso, dove è scritto: «... della legge *28* dicembre 1997, n. 449 ...», leggasi: «... della legge *27* dicembre 1997, n. 449 ...».

99A3434

Comunicato relativo al decreto del Ministero delle finanze 16 marzo 1999 concernente: «Approvazione della convenzione tipo tra tabaccai e concessionarie per la riscossione delle tasse automobilistiche 1999». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 67 del 22 marzo 1999).

All'art. 1 del decreto citato in epigrafe, alla pag. 27, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al quarto rigo, dove è scritto: «... della legge *29* dicembre 1997, n. 449 ...», leggasi: «... della legge *27* dicembre 1997, n. 449 ...».

99A3433

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.